

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VEBBI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85017

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9.

Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 48.

Integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9 «Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49.

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1994, n. 46.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 58.

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 33 «Disciplina delle procedure concorsuali delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 59.

Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 «Associazionismo dei produttori agricoli». Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 60.

Iniziativa per la costituzione della Fondazione «Lumi». Pag. 13

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 61.

Determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per le operazioni di accertamento dei terreni di uso civico . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 62.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1994 (2° provvedimento) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 63.

Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassazione automobilistica regionale . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 64.

Disciplina degli asili-nido e dei servizi integrativi . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 65.

Disposizioni transitorie in materia di formazione del personale infermieristico Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 66.

Tasse sulle concessioni regionali Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 1994, n. 4.

Regolamento regionale recante norme per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme» Pag. 21

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 14.

Attività celebrative per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 15.

Conferimento alle società a partecipazione regionale Lombardia Risorse S.p.a. e Lombardia Lavoro S.p.a. in liquidazione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 16.

Sostituzione dell'art. 29-sexies (Contributo in capitale a fondo perduto) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1994, n. 28.

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1994, n. 29.

Ordinamento della professione di guida alpina Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 30.

Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 31.

Partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome Pag. 35

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 32.

Differimento del termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla legge regionale 23/90 così come modificato dalla legge regionale 48/93. Pag. 35

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 81.

Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 82.

Modifica alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 concernente «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale» Pag. 46

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 83.

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura Regionale. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 84.

Modificazione dei termini previsti dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 Pag. 47

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 85.

Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1994, n. 86.

Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali Pag. 48

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 49.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 «Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali». Pag. 56

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 50.

Iniziativa per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 51.

Integrazione alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 22 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992». Pag. 58

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 52.

Variazione al bilancio di previsione degli Enti: Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore; Parco naturale dell'Argentera; Parco fluviale del Po e dell'Orba; Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; Parco naturale Lama del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbelframe e della Garzaia di Carisio. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 53.

Convalida della D.G.R. n. 112-36570 «Variazione al bilancio 1994 mediante prelievo dal fondo di riserve per spese impreviste».
Pag. 58

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 54.

Istituzione dell'Osservatorio regionale Prezzi e Tecnologie - Istituzione Elenco regionale Fornitori delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL) Pag. 58

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 55.

Prima integrazione alla legge regionale 19 aprile 1994, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994». Pag. 59

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 56.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di gestione Parco Naturale Valle del Ticino e dell'Ente di gestione delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese Pag. 59

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 57.

Assestamento ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, dell'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario, degli Enti di gestione dei Parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero, del Parco naturale dell'Argentera, del Parco naturale Lame del Sesia e dell'Istituto Ricerche Economiche Sociali del Piemonte.
Pag. 59

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1994, n. 58.

Rendiconto 1993 dei Parchi e delle Riserve naturali.
Pag. 59

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 46.

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1994, n. 1 incrente rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve medio termine Pag. 59

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 47.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante norme di attuazione della legge n. 156/1983 concernente provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 48.

Integrazione alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 contenente «Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale» Pag. 60

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 49.

Rifinanziamento dell'articolo 9, primo e quarto comma, della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi Pag. 60

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 50.

Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta.
Pag. 61

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9.

Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 16 del 18 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nonché l'innovazione dei prodotti, delle tecnologie e dei processi produttivi nelle imprese esistenti.

2. La Regione, in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali, si propone in particolare, anche attraverso la promozione delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dalle imprese, i seguenti scopi:

- a) favorire la nascita e lo sviluppo di imprese con significativi caratteri di innovazione;
- b) favorire il ricambio generazionale nell'imprenditoria, per qualificare la struttura produttiva regionale;
- c) promuovere l'imprenditoria femminile, soprattutto nei settori non tradizionali;
- d) favorire lo sviluppo delle economie locali nei territori della montagna e nelle aree svantaggiate;
- e) favorire l'introduzione di processi produttivi che realizzino soluzioni più avanzate dei livelli di salvaguardia ambientale previsti dalla normativa in vigore;
- f) favorire la sperimentazione e la ricerca sulle tecnologie ambientali e sull'utilizzo di nuovi materiali nonché sui prodotti innovativi che migliorino la qualità dell'ambiente;
- g) promuovere la cooperazione transnazionale e gli accordi tra imprese, istituti ed enti di ricerca per favorire l'innovazione.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

Art. 2.

Destinatari degli interventi regionali

1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge le imprese che presentano caratteri di innovazione nel prodotto, o nel processo, o nel modello organizzativo, o nel rapporto col mercato, o nel grado di integrazione con altre imprese e che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- a) le imprese costituite ex novo e che non si configurano come continuazione di imprese preesistenti, in particolare quelle che rientrano in una delle tipologie previste dagli artt. 3, 4 e 5;
- b) le imprese già esistenti di cui divengono titolari soggetti in precedenza non titolari d'impresa e di età inferiore a quaranta anni e che apportino significative innovazioni nel prodotto o nel processo, anche attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie;

c) le nuove imprese derivanti da fusioni tra imprese di cui all'art. 7;

d) le nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione di cui all'art. 6.

2. Per l'ammissione ai benefici disciplinati dalla presente legge, la nascita di nuove imprese o la successione nella titolarità delle imprese stesse, previste al comma 1, debbono essere intervenute entro il termine dei dodici mesi precedenti la data delle domande di ammissione in questione. In via transitoria, per il primo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse le imprese sorte entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, devono avere dimensioni occupazionali non superiori a cinquanta dipendenti e devono avere i requisiti di piccola impresa di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.

Art. 3.

Imprese ad alta tecnologia

1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese ad alta tecnologia che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sviluppino innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale o sviluppino un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale;
- b) introducano nuovi prodotti o processi produttivi ovvero migliorino prodotti o processi già esistenti;
- c) operino, con tecnologie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;
- d) contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati.

2. Nella concessione dei contributi hanno priorità:

- a) le innovazioni di prodotti;
- b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali.

Art. 4.

Le imprese femminili

1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 e ad essere gestite personalmente da donne, rispondano ai seguenti requisiti:

- a) nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano titolari donne;
- b) nel caso di società, le imprese nelle quali i due terzi del capitale sociale siano di proprietà di donne, ovvero le imprese la cui compagine societaria sia costituita per due terzi da donne.

2. Ai fini di agevolare l'accesso delle imprese femminili alle provvidenze previste dalla presente legge, la Regione si impegna ad operare affinché venga offerta un'adeguata informazione e siano rimossi eventuali ostacoli incontrati dalle donne nell'accesso ai servizi e al credito.

Art. 5.

Imprese comprese nelle aree degli obiettivi 2 e 5b della RFS (Riforma Fondi Strutturali)

1. Ai fini della destinazione degli interventi regionali, rientrano nelle tipologie della presente legge le imprese aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle zone comprese negli obiettivi 2 e 5b della Comunità, ai sensi del Regolamento 2081/93 e che presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.

Art. 6.

Nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione

1. Rientrano tra i destinatari di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 le nuove imprese formate da dipendenti di aziende interessate da uno dei seguenti fenomeni:

- a) processi di riorganizzazione con il conseguente ridimensionamento degli impianti o scorporo di parte delle attività;
- b) crisi aziendale riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, o cessazione dell'attività.

Art. 7.

Fusioni tra imprese

1. Rientrano nella tipologia di cui alla lett. *c*) del comma 1 dell'art. 2 le imprese derivanti da fusioni che introducano significative innovazioni finalizzate alla razionalizzazione delle funzioni, all'abbattimento dei costi ed al rafforzamento della capacità di penetrazione nel mercato.

TITOLO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE NEI PRODOTTI, NELLE TECNOLOGIE E NEI PROCESSI PRODUTTIVI NELLE IMPRESE ESISTENTI.

Art. 8.

Destinatari dell'intervento regionale

1. Sono destinatarie dei benefici della presente legge le imprese, aventi sede legale, operativa e amministrativa nel territorio regionale, che abbiano dimensioni occupazionali fino a duecentocinquanta dipendenti, e i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993 e realizzino almeno uno dei seguenti interventi innovativi:

- a) progettazione di prodotti che si distinguano rispetto ai precedenti per caratteristiche tecniche, materiali, componenti utilizzati o prestazioni; o di prodotti introdotti per la prima volta sul mercato dall'impresa stessa, il cui uso o caratteristiche in termini di prestazioni e/o costruzione tecnica/disegno/impiego di materiali e componenti sia nuovo o sostanzialmente modificato;
- b) progettazione di nuovi processi produttivi;
- c) realizzazione di nuovi processi produttivi ovvero miglioramento sostanziale di processi produttivi esistenti;
- d) progettazione di tecnologie o impianti a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore, nonché del recupero o riutilizzo di rifiuti o materie prime secondarie;
- e) messa in opera di tecnologie o impianti, ovvero modifiche di processi produttivi a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore;
- f) sperimentazione di nuove tecnologie o nuovi processi produttivi con carattere dimostrativo.

Art. 9.

Priorità

1. Ai fini della concessione dei benefici alle imprese di cui al presente titolo, si considerano prioritari:

- a) i progetti di ricerca presentati da più imprese in collegamento tra di loro;
- b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali;
- c) le innovazioni realizzate ovvero applicate in collegamento con le Università degli studi o con qualificati centri di ricerca scientifica nazionali e internazionali;

d) gli interventi che determinano il trasferimento di tecnologie innovative tramite programmi di europartenariato e altri programmi specifici della CEE.

TITOLO IV

PROVVIDENZE

Art. 10.

Contributi in conto capitale

1. Alle imprese di cui al Titolo I vengono concessi contributi in conto capitale per le spese sostenute nella fase preparatoria concernente l'elaborazione del progetto d'impresa e nella fase di avvio.

2. I contributi in conto capitale non possono superare complessivamente il cinquanta per cento dell'importo relativo alle spese sostenute per l'insieme delle voci indicate e in ogni caso non possono superare l'importo massimo di Lire 25.000.000. Per le imprese di cui agli artt. 4 e 5 i contributi in conto capitale previsti per la fase di avvio sono elevati a Lire 30.000.000.

3. Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) atti notarili;
- b) studi di fattibilità del progetto di impresa;
- c) ingegnerizzazione del prodotto;
- d) organizzazione aziendale;
- e) analisi di mercato e promozione;
- f) spese per la formazione imprenditoriale e manageriale;

g) acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per la collocazione dei prodotti/servizi, oppure destinati alla promozione e ad elevare il livello qualitativo dei prodotti/servizi medesimi, a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi.

4. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite dal decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese sostenute e per un importo massimo di Lire 30.000.000. Il predetto contributo è elevato al quaranta per cento e per un importo massimo di Lire 40.000.000 per le piccole imprese, come definite dal medesimo decreto ministeriale 1° giugno 1993. Sono ammesse a contributo le spese per:

- a) analisi, studi, consulenze e servizi relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 8;
- b) l'acquisizione di consulenze e/o servizi relativi alla partecipazione a programmi transnazionali finalizzati all'innovazione.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riservati in via prioritaria:

- a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese;
- b) per il restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al Titolo III.

Art. 11.

Contributi attualizzati in conto interesse

1. Alle imprese di cui al Titolo II sono concessi contributi attualizzati in conto interesse sui finanziamenti ottenuti e relativi a spese di investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e con il progetto presentato. Detti contributi sono finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse nella misura massima del cinquanta per cento del tasso ufficiale di sconto e non possono superare l'importo massimo di Lire 70.000.000.

2. Sono da considerare spese di investimento:

- a) le spese di acquisizione di macchine, impianti, attrezzature e beni strumentali, questi ultimi anche in leasing, e di attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;

b) le spese per l'acquisto di know how, software, brevetti e tecnologie inerenti all'attività dell'impresa.

3. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi attualizzati in conto interesse nella misura massima del quaranta per cento del tasso ufficiale di sconto per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, nella misura massima del quarantacinque per cento per gli interventi di cui alle lettere e) ed f) dello stesso comma e nella misura massima del cinquanta per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 1. Tali contributi non possono superare l'importo di Lire 60.000.000 per impresa, elevati a Lire 70.000.000 per le imprese fino a cinquanta dipendenti. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) acquisto di macchinari finalizzati all'innovazione del prodotto e alla sperimentazione di nuove tecnologie compresa la produzione di prototipi;

b) l'acquisto di know how, software, brevetti, licenze d'uso e sistemi, processi o prodotti certificati;

c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile (CAD, CAM, CIM o CAE ecc.);

d) realizzazione o acquisizione di tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e/o alla introduzione/sperimentazione di nuovi materiali.

4. I contributi di cui al comma 3 sono riservati in via prioritaria:

a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese, come definite dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1° giugno 1993;

b) nella misura del restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al medesimo Titolo III.

5. I contributi in conto interessi sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con gli istituti stessi.

6. La Regione stipula apposite convenzioni con gli organismi collettivi di garanzia fidi nonché con le società finanziarie, comprese quelle a partecipazione pubblica, operanti nella regione, affinché, in aggiunta alle forme di agevolazioni sopra indicate, le aziende possano eventualmente richiedere garanzie a favore degli istituti di credito finanziatori, anche in riferimento ai fondi messi a disposizione dalla Banca europea degli investimenti.

7. La somma dei contributi in conto capitale e dei contributi attualizzati in conto interessi, a qualsiasi titolo concessi ad ogni singola impresa, non può comunque superare i limiti stabiliti dalla presente legge.

8. Non è comunque ammesso, rispetto all'intervento agevolato, il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi dello Stato o da norme comunitarie per il medesimo titolo. In sede di definizione dei criteri per l'erogazione dei contributi, può essere stabilita una deroga ai limiti di cumulabilità di cui al presente comma per le imprese di cui all'art. 6.

TITOLO V

EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Art. 12.

Servizi alle imprese

1. Ai fini di favorire la nascita e il consolidamento delle imprese nei primi tre anni di attività, la Regione adotta i seguenti provvedimenti:

a) favorisce la fruizione da parte delle nuove imprese dei servizi esistenti, in ambito regionale, con particolare attenzione alle prospettive del Mercato unico europeo;

b) promuove iniziative che in conformità alla normativa comunitaria si propongono di realizzare un sistema integrato e completo di attività e servizi;

c) stipula convenzioni con i centri di servizio realizzati dal sistema ERVET, dalle associazioni regionali di categoria nonché con enti pubblici e privati dalle comprovate caratteristiche di affidabilità e di competenza, affinché erogino servizi specializzati di elevata qualificazione a favore delle imprese previste dagli artt. 4 e 5.

Art. 13.

Iniziative per la promozione di centri per l'innovazione (BIC)

1. Al fine di facilitare l'avvio di nuove imprese che presentino caratteri di spiccata innovazione, la Regione concede contributi per lo sviluppo di centri per l'innovazione.

2. Tali iniziative dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del programma regionale di sviluppo e in coordinamento con le iniziative regionali in materia di innovazione.

3. I contributi vengono concessi a società o consorzi, a cui partecipano gli enti locali di riferimento territoriali, per le spese relative all'impianto e al decollo dei centri per l'innovazione nella misura del trenta per cento della spesa e fino ad un massimo di Lire 100.000.000. La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi, disciplinati da apposita convenzione, per la realizzazione di progetti e servizi, nella misura massima del cinquanta per cento e fino ad un massimo di Lire 100.000.000, indirizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.

4. Le domande debbono essere presentate alla Giunta regionale indicando gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto per lo stesso, lo studio di fattibilità, il piano finanziario e il costo complessivo, la ripartizione di questo tra i soggetti concorrenti all'iniziativa, le necessità gestionali e contestualmente dimostrare la parziale copertura dell'impegno finanziario previsto indicando la provenienza delle risorse a disposizione.

Art. 14.

Formazione

1. La Regione, nell'ambito dei piani, dei programmi, delle direttive e con le modalità di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, nonché con riguardo ai programmi di interesse comunitario a gestione regionale, promuove azioni formative per:

a) sostenere la nascita e il decollo delle imprese destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle imprese femminili;

b) sostenere la crescita delle imprese destinatarie dei benefici di cui alla presente legge attraverso piani di formazione articolati in funzione delle diverse professionalità e ruoli presenti nell'impresa.

2. La Regione concede inoltre alle imprese di cui alla presente legge contributi per la partecipazione ad iniziative congruenti con l'attività prevalente dell'impresa. Gli importi non potranno superare il cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai suddetti corsi ed in ogni caso l'importo massimo concedibile è di Lire 10.000.000. Detti contributi non sono in alcun modo cumulabili con altre provvidenze finalizzate a ridurre gli oneri aziendali relativi alle spese di investimento in formazione professionale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono riservati per il sessanta per cento alle imprese femminili.

4. La Regione sostiene altresì gli interventi formativi e/o di aggiornamento professionale, progettati e realizzati dalle imprese di cui al Titolo III, riguardanti il personale coinvolto nel progetto innovativo aziendale concedendo alle imprese contributi fino ad un massimo di Lire 5.000.000.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE

Art. 15.

Criteri di accesso ai benefici e selezione delle domande

1. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le modalità per accedere ai contributi. Con la legge annuale di bilancio vengono definiti gli stanziamenti sui Titoli II e III.

2. Determina inoltre i criteri e le modalità per l'istruttoria e la valutazione dei progetti.

3. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti è costituito con atto dell'Assessore competente in materia di industria e artigianato un apposito Gruppo di valutazione tecnica.

4. Per le attività di cui al comma 3 il Gruppo di valutazione potrà avvalersi di consulenze tecniche ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, ovvero potrà stipulare convenzioni con enti o organismi esperti nelle materie oggetto della presente legge.

5. In occasione della verifica annuale di cui all'art. 16, la Giunta regionale destina alle altre imprese la quota di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata.

Art. 16.

Verifica consiliare

1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 17.

Concessione e revoca dei contributi

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle domande, forma una graduatoria dei progetti da finanziare. Essa delibera, ogni semestre, la concessione dei contributi previsti dagli artt. 10 e 11 sulla base delle risorse disponibili e seguendo l'ordine della graduatoria.

2. La Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi nei seguenti casi:

- a) mancata attuazione del progetto;
- b) modifica del progetto non comunicata all'autorità regionale;
- c) modifica del progetto non approvata dall'autorità regionale.

Art. 18.

Informazione

1. La Regione adotta strumenti atti a realizzare un'informazione capillare, al fine di favorire l'accesso ai servizi e alle provvidenze previste dalla legge con una particolare attenzione alle imprese formate in prevalenza da donne. Inoltre svolge un'azione di promozione di iniziative a favore di nuova imprenditoria innovativa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 19.

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. La legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, è abrogata.

2. I procedimenti per la liquidazione di contributi riguardanti progetti approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale n. 29 del 1987 fino alla loro conclusione.

3. Le domande presentate per la concessione di nuovi contributi dovranno essere riproposte con riferimento ai requisiti previsti nella presente legge.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte:

a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 10 e all'art. 11 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), all'art. 13 e all'art. 14, commi 2 e 4, mediante istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 febbraio 1994

BERSANI

95R0275

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 48.

Integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9 «Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione».

(Pubblicata ne Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 130 del 12 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9

1. Nelle spese ammissibili per i contributi in conto capitale di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera a) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 1994 sono da considerarsi comprese anche le spese relative alle prestazioni rese da titolari, collaboratori e personale dipendente, purché strettamente finalizzate alla progettazione dei prodotti e alla progettazione dei nuovi processi produttivi oggetto della legge. Tali spese sono analiticamente esposte all'atto della presentazione della documentazione di spesa, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 2.

Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 9 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis

A agevolazioni per contratti di locazione finanziaria

1. I contributi relativi alle spese di investimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 vengono concessi anche in relazione ad operazioni di leasing, come concorso al pagamento dei relativi canoni.

2. Il contributo regionale è determinato a seconda delle tipologie previste dai citati commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo ed è erogato, calcolato in forma attualizzata, in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto a valere per uguali quote sui canoni previsti nel contratto di locazione nei limiti previsti nei seguenti commi.

3. I contributi di cui ai commi 1, 2 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di L. 70.000.000; i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di L. 60.000.000 (elevati a 70.000.000 per le imprese sino a cinquanta dipendenti). I predetti limiti valgono anche cumulativamente, nel caso di contemporanea concessione per il medesimo progetto di contributi ad abbattimento tassi e concorsi a pagamento canoni.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sono finalizzati a ridurre l'incidenza percentuale del costo finanziario della locazione sul valore del bene. Ai fini del presente articolo si intende quale costo finanziario del contratto di leasing la differenza fra il valore della somma di tutti i canoni di locazione e il valore corrente del bene oggetto del contratto. L'incidenza percentuale del costo finanziario della locazione sul valore del bene è calcolata su base annua. I contributi regionali non potranno ridurre tale incidenza di una porzione del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della delibera di concessione dei contributi stessi superiore a:

a) cinquanta per cento per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11;

b) quaranta per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8;

c) quarantacinque per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 8;

d) cinquanta per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 8.

5. I rapporti fra Regione e società di leasing sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le domande di ammissione ai benefici pervenute in attuazione della legge regionale n. 9 del 1994. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano alle domande di contributo in corso di istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulti deliberato l'impegno di spesa.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 dicembre 1994

BERSANI

95R0067

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49.

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 130 del 12 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere nelle piccole e medie imprese operanti nel commercio e nei servizi:

a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree commerciali delle zone turistiche;

b) l'assistenza tecnica;

c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.

2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.

3. Alle imprese commerciali aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci nonché ai loro consorzi o società, anche in forma cooperativa è destinato almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo i termini e le modalità di presentazione delle domande nonché le priorità, le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.

2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Iniziativa finanziabili

1. La Giunta regionale sostiene iniziative volte a:

a) concorrere allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito a livello locale, provinciale e regionale, costituiti fra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, o su aree pubbliche, nonché la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori del settore commerciale, ai quali possono partecipare le imprese operanti nel settore turistico, mediante la concessione di contributi ordinari destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;

b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate da cooperative di garanzia e consorzi, concessi alle imprese soci;

c) concedere contributi in conto capitale per la redazione di progetti di massima relativi alla qualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;

d) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti;

e) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa e della qualificazione professionale;

f) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla promozione e alla diffusione, presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;

g) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

h) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.

Art. 4.

Gruppo di valutazione tecnica

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli III e IV della presente legge, è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da due esperti in materia di assistenza tecnica e di qualità.

2. Il Gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.

Art. 5.

Destinatari dei contributi

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella regione Emilia-Romagna:

a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) i consorzi e le società, anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, costituiti al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3;

c) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali territoriali o di altri Enti pubblici locali;

d) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio o su aree pubbliche nonché la somministrazione di alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di imprese operanti nel settore turistico, costituiti al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;

e) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;

f) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizi per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.

2. Le cooperative e consorzi fidi di cui alla lettera d) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono possedere i seguenti requisiti e rispettare le condizioni di seguito specificate:

a) avere sede legale ed operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;

b) essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui all'art. 1, ivi comprese quelle del settore turistico;

c) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

d) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi, ove tale organo sia previsto. Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere la nomina di un rappresentante della Giunta regionale quale Presidente del collegio sindacale.

TITOLO II

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

Art. 6.

Contributi ordinari alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

1. I contributi ordinari, di cui alla lettera a) dell'art. 3, destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, vengono annualmente ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia non oltre il 30 novembre, in base ai seguenti criteri:

a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di ventiquattro mesi, salvo rinnovo, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzati di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.

2. La Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.

Art. 7.

Contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati con la garanzia dei consorzi o delle cooperative di credito

1. I contributi in conto interessi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.

2. Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo.

3. Nella stessa deliberazione viene altresì fissato il termine, non superiore a duecentoquaranta giorni dalla data della sua adozione, trascorso il quale si procede alla redistribuzione dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia, secondo criteri ivi predefiniti.

Art. 8.

Assegnazione dei contributi alle imprese associate

1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i contributi esclusivamente a favore delle imprese che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedano:

a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle relative aree;

b) l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.

Art. 9.

Misure dei contributi alle imprese associate

1. Il contributo non può essere superiore a cinque punti su riferimento annuale del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purché i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a trentasei mesi.

2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'Obiettivo 5/b dei fondi strutturali comunitari nonché nelle rimanenti aree svantaggiate.

3. La misura del contributo massimo è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici di settore definiti dalla Regione.

4. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

TITOLO III

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DELL'ASSISTENZA TECNICA

Art. 10.

*Progetti per la riqualificazione
e la valorizzazione della rete commerciale*

1. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 sono annualmente concessi dalla Giunta regionale, per un ammontare che per ogni singola iniziativa non può essere superiore a lire 100 milioni, per i progetti presentati dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, con le seguenti priorità:

a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici;

b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie comuni;

c) miglioramento dell'arredo urbano;

d) realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti.

I contributi non possono in ogni caso superare il quaranta per cento delle spese sostenute.

Art. 11.

Progetti per l'assistenza tecnica

1. I progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 dell'art. 5.

2. I progetti di cui al comma 1 riguardano l'assistenza tecnica a carattere continuativo o finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:

a) interventi riguardanti la riqualificazione e la valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze;

b) interventi, a favore delle singole imprese, per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione e per la costituzione di forme associative;

c) interventi, a favore delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale e progetti integrati per la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e del personale;

d) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.

Art. 12.

Misura dei contributi regionali

1. Il contributo concedibile per le iniziative di cui all'art. 11 non può essere superiore a:

a) settantacinque per cento della spesa una tantum, per l'attivazione delle iniziative, a carattere continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;

b) cinquanta per cento delle spese preventivate per interventi specifici;

c) settanta per cento della spesa una tantum per la creazione e l'aggiornamento delle iniziative di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11.

2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.

3. Le somme inutilizzate ai sensi del comma 2 oppure oggetto di revoca o decadenza vengono redistribute secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nell'atto di concessione dei contributi.

4. Gli importi massimi finanziabili per gli interventi di cui al comma 1 vengono fissati nell'atto programmatico di cui all'art. 2.

5. Per il primo biennio di validità della legge, gli importi massimi sono così definiti:

a) L. 100.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1;

b) L. 20.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1;

c) L. 100.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE

Art. 13.

Studi di valutazione

1. Per le finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.

2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/2.

3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.

Art. 14.

Spese ammissibili

1. I contributi di cui all'art. 13 possono essere concessi a fronte di spese per:

- a) consulenze esterne;
- b) costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.

Art. 15.

Sistemi di qualità aziendale

1. Per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi, ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 16.

Attività finanziate

1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000.

2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 13.

Art. 17.

Spese ammissibili

1. I contributi di cui all'art. 15 possono essere concessi a fronte di spese sostenute per:

- a) consulenze esterne;
- b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
- c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e sostenere l'introduzione di sistemi di qualità aziendale;
- d) interventi di laboratori esterni;
- e) attivazione di forme di collaborazione e partenariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
- f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;

g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione del sistema qualità interno;

h) l'apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo documentabile tramite autocertificazione ai sensi delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18.

Contributi per la certificazione del sistema di qualità

1. Per le finalità di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.

2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

3. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

Art. 19.

Misura dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 13 sono concessi fino ad un importo massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.

2. I contributi di cui all'art. 15 sono concessi fino ad un massimo di 70 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la realizzazione dei sistemi di qualità aziendale.

3. I contributi di cui all'art. 18 sono concessi fino ad un massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.

Art. 20.

Attività di sensibilizzazione e informazione

1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:

- a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
- b) certificazione di sistemi di qualità.

2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:

a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi per promuovere iniziative comuni;

b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.

3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Controlli

1. I destinatari dei contributi regionali, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di commercio una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, la avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro sessanta giorni dall'ottenimento della certificazione.

3. L'Assessorato competente in materia di commercio svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione del contributo.

Art. 22.

Esame CEE

1. I contributi previsti dalle disposizioni che precedono sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti previsti dalla presente legge.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 24.

Abrogazione di leggi

1. Sono abrogate la legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, la legge regionale 14 giugno 1984, n. 32 e la legge regionale 2 agosto 1986, n. 22.

Art. 25.

Norma transitoria

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1994, conservano efficacia le domande presentate a norma della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 dicembre 1994

BERSANI

95R0068

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1994, n. 46.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 20 del 7 settembre 1994)

(Omissis).

95R0071

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 58.

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 33 «Disciplina delle procedure concorsuali delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 25 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Sostituzione di articolo

1. L'articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1983 n. 33 è così sostituito:

«Art. 26.

Conservazione del posto

Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale sia conferito un incarico ovvero una supplenza ai sensi di legge in posizione funzionale superiore a quella di appartenenza o in diverso profilo professionale presso altra struttura del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero presso gli Enti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha diritto alla conservazione della titolarità del posto di ruolo limitatamente alla durata dell'incarico di supplenza.

La conservazione del posto non può essere accordata, qualora il dipendente risulti vincitore di altro posto di ruolo, neppure limitatamente al periodo di prova».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 novembre 1994

MORI

95R0072

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 59.

Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 «Associazione dei produttori agricoli».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 25 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Integrazione dell'articolo 11

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 sono aggiunti i seguenti commi:

«La Giunta regionale, sulla base delle spese ammissibili previste dai programmi di cui al comma 1, è autorizzata ad anticipare fino al 50 per cento del contributo spettante ai sensi del comma medesimo.

Per ottenere la liquidazione dell'anticipazione di cui al comma 3, l'associazione beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente ad apposita domanda, specifica garanzia fidejussoria rilasciata da istituto di credito ovvero da compagnie di assicurazione, a favore della regione Liguria, per un importo non inferiore all'anticipazione richiesta».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 novembre 1994

MORI

95R0073

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 60.

Iniziativa per la costituzione della Fondazione «Luni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria
n. 25 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La regione Liguria, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 4 dello Statuto, e specificamente degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione stessa, promuove la costituzione, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, della Fondazione «Luni», con finalità culturali, con sede in Sarzana.

2. In particolare, verrà ricercata la partecipazione alla fondazione degli enti locali, di università, di istituzioni culturali e di enti di ricerca, nazionali e stranieri, con preferenza per quelli appartenenti a paesi del bacino Mediterraneo, e di organismi economici.

Art. 2.

1. La Fondazione ha come fine lo sviluppo di interventi nel campo dei beni culturali e della promozione culturale, con il coinvolgimento nelle iniziative stesse dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Specificamente, la Fondazione «Luni»:

a) promuove ricerche nel campo degli studi storici, filosofici, linguistici, etno-antropologici, letterari e archeologici con particolare attenzione al mondo antico;

b) promuove ricerche e sperimentazioni nei settori del teatro, delle arti visive e delle comunicazioni di massa;

c) cura la conservazione e la divulgazione dei risultati di tali ricerche e sperimentazioni;

d) assume iniziative culturali e di formazione quali manifestazioni teatrali, mostre, attività editoriali, convegni, attività formativa di specializzazione e di perfezionamento post-laurea, attività formativa specialistica di rilevante interesse regionale e nazionale.

Art. 3.

1. Entro il 31 dicembre 1994 la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione dello Statuto della Fondazione, dopo aver sentito, anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Lo Statuto disciplina, in particolare, gli specifici ambiti culturali e formativi in cui la Fondazione intende operare e gli organismi gestionali, incluso un comitato scientifico di alta qualificazione culturale.

3. Gli organi regionali competenti compiono gli atti necessari per la costituzione ed il riconoscimento della Fondazione.

Art. 4.

1. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione:

a) inizialmente attraverso la concessione in uso, previ i necessari interventi urgenti di manutenzione, del compendio immobiliare demaniale sito in località Marinella di Sarzana, già sede di colonia marina, e mediante il conferimento dei beni e delle attività del comitato organizzatore istituito per l'attuazione di detto progetto a norma della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7. Gli interventi ordinari e straordinari su tale immobile, che dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali della Fondazione, saranno a carico della Fondazione a partire dal momento della stessa concessione;

b) per gli anni successivi, attraverso il conferimento delle somme che verranno previste dalle relative leggi di bilancio.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 60.000.000 nel capitolo 475: «Spese per l'amministrazione e la conservazione dei beni del demanio e del patrimonio» e istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994, del seguente capitolo 3699: «Fondo per la dotazione patrimoniale della Fondazione «Luni» e per interventi urgenti sul patrimonio ad essa destinato» con l'importo di L. 60.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 novembre 1994

MORI

95R0074

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 61.

Determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per le operazioni di accertamento dei terreni di uso civico.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale
della regione Liguria n. 25 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Compensi ai periti istruttori demaniali

1. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall'Autorità

Giudiziarie in materia civile e penale, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dall'Autorità Giudiziarie) nonché agli adeguamenti periodici successivi.

2. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i Comuni competenti per territorio, nel quadro di quanto previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (riordnamento degli usi civici).

Art. 2.

Nomina dei periti istruttori demaniali

1. La nomina dei periti istruttori demaniali è di competenza della Giunta regionale, che determina le modalità e la durata dell'incarico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 25 novembre 1994

MORI

95R0076

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 62.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1994 (2° provvedimento).

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 25 del 7 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0077

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 63.

Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassazione automobilistica regionale.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 25 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Aumento degli importi

1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1995 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi degli stessi tributi vigenti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1996 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono rideterminati nella misura vigente alla data del 31 dicembre 1994.

Art. 2.

Destinazione degli introiti

1. Il maggior gettito derivante dall'aumento di cui all'articolo 1 è destinato, con il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, a un piano di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 1994.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con deliberazione da assumere entro il 31 gennaio 1995, definirà le tipologie degli interventi e le relative priorità, nonché le modalità per le richieste, attraverso un piano costituito:

a) per una quota, non inferiore al 50 per cento, da interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali, industriali e agricole e gestiti, sulla base di specifica convenzione con la Regione, dalle Camere di Commercio;

b) per la quota residua, da un fondo assegnato ai Comuni, individuati nella deliberazione, colpiti nel modo più grave dai fenomeni alluvionali, e destinato dai Comuni stessi sia per il ripristino di strutture e opere pubbliche, sia a favore di privati per danni subiti dalle loro abitazioni.

3. Le provvidenze di cui al presente articolo devono essere erogate agli aventi titolo entro il 30 aprile 1995.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 dicembre 1994

MORI

95R0078

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 64.

Disciplina degli asili-nido e dei servizi integrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 26 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Finalità e principi della legge

1. La presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la organizzazione, l'autorizzazione, il controllo degli asili-nido sia pubblici sia privati e dei servizi integrativi; disciplina inoltre il finanziamento degli asili-nido pubblici e dei servizi integrativi.

Art. 2.

Definizione e compiti dell'asilo-nido

1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni di età, anche apolidi e stranieri che dimorano stabilmente nella Regione, nonché profughi, rimpatriati e rifugiati, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. L'asilo-nido concorre con la famiglia alla formazione dei bambini nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.

2. È compito dell'asilo-nido promuovere lo sviluppo armonico delle potenzialità psicofisiche del bambino e dare nel contempo impulso al processo di socializzazione, in collaborazione con le famiglie, con gli operatori e con la scuola materna e dell'infanzia secondo un progetto pedagogico integrato.

3. L'asilo-nido costituisce anche un servizio di supporto nei confronti delle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i generi.

4. L'asilo-nido, nell'ambito della integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari:

a) favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo altresì un intervento precoce finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia;

b) si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura sulle tematiche relative all'infanzia, attraverso il concreto coinvolgimento della comunità locale, delle forze sociali e degli operatori interessati, in rapporto con gli altri servizi socio-educativi esistenti.

5. L'asilo-nido è un servizio che tutela e garantisce l'inserimento dei minori che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

6. È consentita la permanenza di bambini che compiano il terzo anno di età durante l'anno scolastico in corso.

Art. 3.

Localizzazione

1. Gli asili-nido debbono essere:

a) localizzati, di norma, in zone destinate dal vigente strumento urbanistico generale a servizi o ad attrezzature di interesse comune;

b) esposti in base all'orientamento, alla ventilazione ed alla insolazione, in modo da consentire attività ricreative all'aperto il più a lungo possibile nel corso dell'anno;

c) di forma adeguata e rispondente alle esigenze peculiari a dette strutture; in caso in cui si renda necessario localizzare l'asilo-nido su aree situate a quote diverse deve essere comunque assicurata, in misura adeguata, la presenza di spazi all'aperto idonei per le attività ricreative dei bambini.

2. La localizzazione degli asili-nido deve essere effettuata:

a) lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose;

b) lontano da infrastrutture di grande traffico.

3. Ai fini della localizzazione e comunque della realizzazione degli asili-nido, prima del rilascio da parte del Sindaco del pertinente titolo urbanistico-edilizio dovrà essere accertata, dalla competente Unità sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti ubicazionali ed igienico-sanitari indicati nei comuni precedenti.

4. La tabella «A», allegata alla presente legge, disciplina i casi in cui sono ammesse deroghe ai principi definiti nel presente articolo.

Art. 4.

Caratteristiche strutturali

1. Lo spazio interno ed esterno all'asilo-nido va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

2. Gli edifici destinati ad asili-nido dopo l'entrata in vigore della presente legge non debbono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso ed alla frequenza.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dei contributi in conto capitale assegnati ai sensi dell'articolo 19, individua una quota di finanziamento da destinare in via prioritaria al superamento delle barriere architettoniche negli asili-nido esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'asilo-nido deve essere dotato dei seguenti spazi destinati a:

a) giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo;

b) riposo, pasto e igiene personale, dimensionati a piccolo gruppo;

c) riunioni e servizi generali;

d) zone di verde attrezzato;

e) attività di sperimentazione.

5. La strutturazione degli spazi deve favorire prioritariamente lo svolgimento di attività congruenti allo sviluppo psico-fisico del bambino.

Art. 5.

Standards degli asili-nido e dei servizi integrativi

1. Gli standards strutturali, qualitativi ed organizzativi degli asili-nido e dei servizi integrativi sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17.

2. Gli standards dei servizi integrativi sono aggiornati anche in relazione alle nuove tipologie dei servizi.

3. Nella redazione e nella revisione degli strumenti urbanistici generali, ai fini della dotazione di standards di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, deve riservarsi una quota per il soddisfacimento del fabbisogno di asili-nido.

Art. 6.

Servizi integrativi agli asili-nido

1. I Comuni singoli o associati assumono iniziative per la realizzazione di servizi integrativi agli asili-nido che garantiscano tra l'altro:

a) modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;

b) l'integrazione fra asili-nido e scuola materna e dell'infanzia,

c) l'attivazione di spazi di aggregazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini, genitori ed adulti con bambini, anche attraverso l'utilizzazione delle strutture esistenti;

d) la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico-amministrativi e di coordinamento pedagogico per la realizzazione di attività socio-educative e ludiche rivolte all'infanzia e non coperte dall'orario dei servizi esistenti, promosse da gruppi di volontariato e da famiglie autoorganizzate.

2. I servizi integrativi possono essere attivati dai Comuni interessati, previa apposita convenzione, anche attraverso altri Enti pubblici o soggetti privati, che abbiano specifiche competenze professionali nell'area della prima infanzia.

3. Per i servizi convenzionati il controllo ed il coordinamento pedagogico vengono demandati ai Comuni interessati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E NORME PER LA GESTIONE
DEGLI ASILI-NIDO

Art. 7.

Gestione degli asili-nido

1. La gestione degli asili-nido è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento degli asili-nido i Comuni, singoli o associati, si avvalgono della collaborazione di un Comitato di gestione. Tale Comitato, istituito presso ogni asilo-nido, è nominato dai Comuni singoli o associati. I Comuni singoli o associati, con proprio regolamento, definiscono la composizione del Comitato di gestione in modo che sia assicurata la rappresentanza:

- del Comune;
- delle famiglie degli utenti;
- del personale educativo ed ausiliario;
- del coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili-nido del distretto sociale;
- del nucleo operativo assistenza consultoriale dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

3. La composizione del Comitato può essere integrata con rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Art. 8.

Programmi di attività

1. I Comuni singoli o associati, tenuto conto delle preminenti esigenze dei bambini e delle loro famiglie nonché delle risorse finanziarie disponibili, definiscono ogni anno le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione ed il funzionamento degli asili-nido.

2. I Comitati di gestione di ciascun asilo-nido, sulla base delle determinazioni assunte dai Comuni singoli o associati, predispongono un programma di attività attraverso il quale definiscono i risultati da conseguire, le attività da realizzare, gli strumenti operativi da utilizzare, le risorse finanziarie da impiegare, gli investimenti da compiere.

3. Nell'ambito dei programmi di attività deve altresì essere fissato l'orario di apertura dell'asilo-nido. L'orario giornaliero è, di norma, compreso tra le sei e le undici ore; il periodo di apertura annuale deve corrispondere al numero massimo di giornate consentito dalle norme vigenti.

4. I programmi di attività sono approvati dai Comuni singoli o associati che ne verificano altresì l'effettiva realizzazione alla fine di ogni anno scolastico.

Art. 9.

Partecipazione e tutela degli utenti

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati definiscono in apposito regolamento specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni fornite individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1 deve in particolare essere previsto che le famiglie degli utenti, attraverso le loro rappresentanze, siano sentite nelle fasi di definizione delle linee di indirizzo e di programmazione per l'impostazione dei programmi di attività degli asili-nido ed in occasione della verifica annuale dei programmi stessi.

Art. 10

Organizzazione

1. L'organizzazione interna dell'asilo-nido deve essere realizzata, privilegiando un lavoro per piccoli gruppi di bambini, con un educatore come figura stabile di riferimento per il bambino e per la famiglia.

2. L'organizzazione dell'asilo-nido deve prevedere la possibilità di realizzare una flessibilità organizzativa, tenendo conto delle condizioni socio-ambientali e delle esigenze dell'utenza.

3. Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti, elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

Art. 11.

Ricettività

1. Gli asili-nido possono suddividersi in sezioni corrispondenti all'età ed allo sviluppo globale dei bambini.

2. La ricettività dell'asilo-nido varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti.

Art. 12.

Requisiti del personale

1. Il personale degli asili-nido è costituito essenzialmente da educatori e da altri dipendenti addetti ai servizi. Opera nella struttura secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie.

2. Il personale educativo degli asili-nido deve essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'Istituto Tecnico Femmine;
- maturità magistrale;
- diploma di maturità professionale di Assistente per Comunità Infantili;
- diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea di specializzazione in scienze dell'educazione o diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

3. I Comuni, in forma singola o associata, sentito il Comitato di gestione di cui all'articolo 7, devono designare figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi.

4. I coordinatori di cui al comma 3 devono essere forniti del diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

5. Il Comune può integrare il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze poste dall'ammissione di soggetti handicappati, o affetti da particolari patologie.

6. Il personale dei servizi integrativi di cui all'articolo 6 deve essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o, in mancanza, del diploma di scuola media superiore e in quest'ultimo caso deve aver frequentato apposito corso di formazione professionale.

7. La Provincia può prevedere nel piano annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 l'attuazione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento per gli educatori di asilo-nido, per gli operatori dei servizi integrativi e per il personale ausiliario, secondo quanto previsto nel programma triennale delle politiche attive del lavoro.

8. Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti, elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna del personale.

Art. 13.

Prestazioni sanitarie e vigilanza igienico-sanitaria

1. Le prestazioni sanitarie nell'ambito degli asili-nido hanno carattere eminentemente preventivo e sono assicurate dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di apposite convenzioni che devono in particolare prevedere:

a) il numero e la tipologia dei controlli periodici da effettuarsi nei confronti dei bambini, tenuto presente che gli stessi debbono essere affidati ad esperti nelle varie discipline in modo tale che il bambino possa essere seguito in maniera costante nella fase dinamica del suo sviluppo fisico e psichico;

b) le modalità attraverso le quali deve essere garantita la presenza di almeno un pediatra, eventualmente integrato da uno psicologo e da un assistente sociale, con il compito di svolgere oltre che attività di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie, anche attività di controllo in materia dietetica e di promuovere l'informazione del personale su problemi e tematiche connessi alla puericultura ed alla pediatria;

c) le modalità di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, qualora le stesse vengano gestite in maniera integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42.

2. La vigilanza igienico-sanitaria nei confronti degli asili-nido è garantita dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

Programmi di intervento socio-sanitario

1. Il piano sanitario regionale ed il piano triennale dei servizi sociali definiscono programmi di intervento finalizzati in particolare:

a) all'educazione sanitaria e alla prevenzione di patologie;

b) all'inserimento dei bambini portatori di handicap o in condizioni di disagio e difficoltà garantendo la presenza, nei casi più gravi, di personale di sostegno;

c) alla diffusione di un organico intervento sanitario verso la comunità infantile.

2. I programmi di cui al comma 1 lettera a) sono definiti sentita la Commissione Interservizi per l'educazione sanitaria.

Art. 15.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento degli asili-nido e sulle attività di Enti, di Associazioni e di singoli privati che gestiscono asili-nido e servizi integrativi sono affidati ai Sindaci dei Comuni ove viene svolto il servizio, che si avvalgono delle Unità Sanitarie Locali e delle Conferenze di Ambito, secondo le rispettive competenze.

2. La vigilanza ed il controllo sulle II.P.P.A.B. che gestiscono direttamente asili-nido sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'asilo-nido.

3. L'attività di vigilanza e controllo è svolta secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29.

TITOLO III

COMPITI DELLA REGIONE

Art. 16.

Attività di promozione

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 19, promuove secondo quanto previsto nel piano triennale dei Servizi sociali di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni:

a) risposte ai bisogni socio-educativi delle famiglie anche attraverso l'adeguamento degli standards qualitativi ed organizzativi;

b) la collaborazione di soggetti istituzionali e non, impegnati in attività socio-educative per l'infanzia;

c) progetti volti:

1) alla sperimentazione di nuove tipologie di servizi integrativi all'asilo-nido;

2) all'avvio ed alla realizzazione di ricerche nell'ambito delle discipline psico-psico-pedagogiche;

3) alla valorizzazione, studio e riflessione sulla didattica di nido e dei servizi integrativi;

d) il collegamento e l'integrazione con il Centro regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova, da regularsi con apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il Comune di Genova.

Art. 17.

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito presso la Regione il Comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) predisposizione del parere alla Giunta regionale per la definizione degli standards qualitativi dei servizi per l'infanzia da zero a tre anni anche mediante l'individuazione di specifici indicatori di qualità;

b) progettazione di iniziative editoriali di informazione e consulenza rivolte alle famiglie con bambini piccoli, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova;

c) attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta risposte adeguate ai bisogni dell'utenza;

d) selezione delle esperienze più significative realizzate nei servizi per la prima infanzia e loro diffusione sul territorio;

e) individuazione di criteri di elaborazione, promozione e diffusione di sperimentazione e metodologie didattiche anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed essere ed in collaborazione con i Centri di documentazione già funzionanti;

f) collaborazione con il Centro di documentazione per l'elaborazione di un progetto sulla cultura della prima infanzia;

g) proposte alla Regione per la promozione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale educativo;

h) sollecitazione di iniziative di sperimentazione, parere sulle proposte avanzate e verifica dei risultati.

2. La Giunta regionale può avvalersi dell'operato del Comitato anche per l'espletamento di ulteriori funzioni.

Art. 18.

Composizione del Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 17 è composto da:

a) il dirigente dell'ufficio regionale competente che lo presiede;

b) un tecnico designato da ciascun Sindaco dei Comuni Capoluogo di Provincia;

c) un rappresentante dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione, Aggiornamenti Educativi (IRRSAE);

d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, nell'ambito dell'area socio-psicopedagogica;

e) un medico specialista in Igiene designato dalla Regione;

f) un psicologo esperto nell'area dell'età evolutiva designato dalla Regione;

g) un esperto in materia urbanistico-edilizia e/o in materia di edilizia sociale pubblica designato dalla Regione;

h) un rappresentante del Centro di Documentazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

2. Per ogni componente del Comitato deve essere nominato un membro supplente.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che gli Enti di cui al comma 1, lettere b), c), d), g), debbono far pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può comunque procedere alla nomina, qualora le designazioni siano state effettuate per almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, entro novanta giorni dalla nomina, approva un regolamento per il proprio funzionamento.

5. La partecipazione al Comitato è gratuita.

6. Nell'ambito di progetti per la fascia da zero a sei anni il Comitato deve sentire gli organismi rappresentativi della scuola materna e dell'infanzia.

7. Il Comitato può essere integrato temporaneamente con esperti, per progetti che richiedano contributi tecnici specifici.

Art. 19.

Contributi regionali

1. La Regione assegna ai Comuni singoli o associati i contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per le spese in conto corrente e per quelle in conto capitale relative alla gestione, al funzionamento, alla realizzazione od alla ristrutturazione degli asili-nido.

2. All'erogazione dei contributi provvede la Giunta regionale tenuto conto delle scelte e degli obiettivi che derivano dalle linee di indirizzo e dai programmi di attività di cui all'articolo 8 della presente legge nonché di criteri basati sui risultati attesi, sull'attività effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati sono previsti dal piano triennale dei Servizi Sociali e dalla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

Convenzioni

1. I Comuni singoli o associati, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono stipulare convenzioni con:

a) asili-nido privati;

b) privati che operano nel settore socio-educativo per la gestione di asili-nido pubblici e per la gestione dei servizi integrativi.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 12 della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, l'eventuale quota a carico degli utenti e dei Comuni per l'ipotesi di cui alla lettera a); l'onere finanziario a carico dei Comuni singoli o associati per l'ipotesi di cui alla lettera b) e le modalità organizzative e gestionali del Servizio.

Art. 21.

Autorizzazione al funzionamento

1. L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede degli asili-nido e dei servizi integrativi sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati, da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione del parere conforme dell'Unità Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari e della Conferenza di Ambito per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.

2. Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco, il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alla voltura dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

3. Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standards previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di cui al comma 1 alla Unità Sanitaria Locale ed alla Conferenza di Ambito, tramite la Segreteria tecnica.

4. I Comuni possono convenzionarsi solamente con strutture autorizzate.

5. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui gli asili-nido sono ubicati.

6. I contenuti della domanda e la documentazione a corredo della stessa sono determinati dalla giunta regionale.

Art. 22.

Riconversione

1. La Giunta regionale, su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati previo parere della Conferenza di Ambito, può autorizzare la riconversione anche parziale, degli asili-nido in altre attività educative della prima infanzia o sociali.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Norma transitoria

1. Le strutture esistenti e funzionanti come asili-nido, non a diretta gestione comunale, sia pubblici che privati o come servizi integrativi alla data di entrata in vigore della presente legge che vogliono continuare l'attività debbono richiederne l'autorizzazione al Comune sede della struttura entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, pena la chiusura del servizio stesso.

2. Il Sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dall'articolo 21.

3. Il Sindaco, nel caso in cui gli asili-nido non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, concede l'autorizzazione provvisoria per tre anni purché sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati:

a) certificato relativo al rispetto della normativa antincendio, qualora richiesto dalla vigente legislazione;

b) certificato di collaudo statico dell'edificio;

c) certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio.

4. L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri dell'Unità Sanitaria Locale per l'aspetto igienico-sanitario e della Conferenza di Ambito per gli aspetti funzionali e organizzativi, può prevedere termini differenziati per l'adeguamento dell'asilo-nido alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge.

5. Le persone che hanno frequentato corsi regionali di formazione professionale specifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere inserite nei servizi integrativi di cui all'articolo 6.

6. In sede di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1 è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 19 febbraio 1973, n. 4;

b) 19 febbraio 1977, n. 22;

c) 30 aprile 1984, n. 27.

2. È abrogato il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si attuano le vigenti disposizioni regionali e statali in materia di asili-nido».

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai capitoli 5900 «Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali» e 5910 «Fondo regionale per le spese in conto capitale per i servizi sociali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 dicembre 1994

MORI

(Omissis).

95R0079

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 65.

Disposizioni transitorie in materia di formazione del personale infermieristico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, al fine di evitare il sorgere di effetti pregiudizievoli alla formazione professionale degli allievi iscritti al secondo ed al terzo anno dei corsi di formazione del personale infermieristico, detta norme transitorie per garantire agli stessi, limitatamente alla durata dei corsi, la partecipazione in qualità di studenti tirocinanti, agli interventi in materia di assistenza sanitaria programmati dalle Unità sanitarie locali.

Art. 2.

Destinatarî

1. Gli allievi che nel 1994 si sono iscritti al secondo ed al terzo anno dei corsi di formazione del personale infermieristico continuano a partecipare, fino al completamento del corso, in qualità di studenti tirocinanti, agli interventi in materia di assistenza sanitaria già previsti dalla legge regionale 22 agosto 1989, n. 33.

2. A tali allievi è corrisposto, per tutta la durata dei corsi ed in aggiunta ai contributi ed alle indennità previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, un assegno mensile di L. 400.000 lorde rapportato ad ogni giornata di effettiva presenza.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire dieci miliardi si fa fronte:

a) per l'esercizio 1994 con il capitolo 5296 «Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese correnti» del bilancio regionale, tenuto conto delle minori spese che deriveranno dagli interventi di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, avviati con la legge regionale 8 agosto 1994, n. 42;

b) per gli esercizi successivi, con legge di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 1994

MORI

95R0080

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 66.

Tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della tassa

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegata, che è parte integrante della presente legge, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

2. Gli importi complessivi relativi a tasse, sovrattasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili sono arrotondati alle mille lire inferiori in caso di frazioni fino alle cinquecento lire, alle mille lire superiori per frazioni superiori a lire cinquecento.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e deve essere corrisposta non oltre la consegna dell'atto stesso all'interessato.

2. La tassa di rinnovo deve essere corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere versate nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella stessa tariffa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e successive modificazioni.

Art. 5.

Efficacia degli atti

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state corrisposte.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre, oltre al pagamento della tassa evasa, nella soprattassa pari al doppio della tassa dovuta, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia diversamente disposto nella annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al comma 1 si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari nominati dalla Giunta regionale e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti all'ufficio tributi della Regione.

2. Il processo verbale di accertamento deve essere trasmesso, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. L'accertamento della violazione e l'irrogazione della soprattassa relativa sono demandati al dirigente competente per l'ufficio tributi della Regione.

4. I trasgressori possono definire la controversia con il pagamento del tributo e dei due terzi delle soprattasse entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del processo verbale.

5. Se non interviene la definizione come previsto al comma 4, il dirigente dell'ufficio tributi della Regione provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988.

Art. 8.

Riscossione delle sanzioni e delle soprattasse

1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamenti su appositi conti correnti postali.

Art. 9.

Anagrafe tributaria regionale

1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa allegata alla presente legge, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro il 30 aprile di ogni anno, a comunicare gli estremi alla Regione, a mezzo di elenchi distinti per categoria e classificazione, relativamente ai provvedimenti in essere nell'anno precedente.

2. I provvedimenti di concessione di nuova emanazione devono contenere espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale nonché la somma corrisposta per la tassa di rilascio.

Art. 10.

Ricorsi amministrativi

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notificazione della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente istante.

3. Ai sensi del citato articolo 16 della legge n. 408/1990, la decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notificazione della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notificazione del ricorso.

Art. 11.

Termini per accertamento e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Art. 12.

Rinvio alle norme dello Stato

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.

Norme abrogate

1. E' abrogata la legge regionale 15 giugno 1981 n. 21. Sono altresì abrogate le leggi regionali 6 dicembre 1983, n. 45, 4 gennaio 1984, n. 2 e 20 dicembre 1988, n. 72 nonché gli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1990, n. 35 ed il Titolo I, articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Estinzione di crediti

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1993, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse di importi non superiori a L. 20.000.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I procedimenti di accertamento e riscossione comunque pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della disciplina della legge 15 giugno 1981, n. 21 abrogata con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 1994

MORI

(Omissis).

95R0081

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 1994, n. 4.

Regolamento regionale recante norme per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 25 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, stabilisce per quali fatti, stati o qualità personali è ammessa la produzione di dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione agli uffici della Regione, degli Enti strumentali e degli enti comunque dipendenti dalla Regione.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed i termini per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

Art. 2.

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbano comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 15/1968.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio, anche con relativa votazione, o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e qualificazione tecnica, iscrizione e frequenza dell'Università, di istituti scolastici e professionali;

b) esito di partecipazione a concorsi, conseguimento di borse di studio;

c) elezione a carica pubblica; attestazione dei servizi d'impiego pubblico prestati; professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale, praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; stato di persona in attesa di prima occupazione, qualità di studente o di casalinga;

d) legami di parentela e di affinità; adozione, affiliazione, affidamenti, riconoscimento di figli naturali, divorzio, annullamento di matrimonio, separazione personale tra coniugi; qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione all'esercizio dell'impresa o di procedure equivalenti secondo le leggi straniere;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA; reddito conseguito, nonché quant'altro riguarda la fonte di sua produzione e ogni ulteriore elemento ad esso connesso; assolvimento degli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro; la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari nascenti dalla legislazione italiana o da quelle straniere;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; attività sportiva svolta ed iscrizione alla competente federazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili; la qualifica di orfano di guerra, figlio di invalido di guerra reduce di deportazione, profugo;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione nell'elenco degli invalidi;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita;

p) il possesso di decorazioni al valore civile, militare o benemerente di guerra;

q) condizione di portatore di handicap;

r) condizione di non vedente o di sordomuto.

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 2, comma 1, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono autenticate da quest'ultimo con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 15/1968.

2. Della facoltà indicata nel comma 1 viene data notizia al pubblico nei bandi o negli altri atti generali che prevedono la presentazione di domanda, ovvero nelle istruzioni sulla modalità di compilazione delle domande dirette all'avvio di pratiche, che l'amministrazione diffonde o pone a disposizione del pubblico mediante avvisi o stampati.

3. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noto al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

4. Gli impiegati che ricevono istanze o documenti presentati direttamente all'amministrazione, quando rilevano che l'istanza non è corredata dalla documentazione necessaria, oppure che la dichiarazione sostitutiva prevista nei precedenti commi o resa ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 15/1968, manca della sottoscrizione o della relativa autenticazione, avvertono il presentatore delle irregolarità e delle facoltà previste nel precedente comma 1.

5. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, è comunque competente a ricevere la documentazione.

6. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4.

Presentazione successiva della documentazione richiesta

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui all'articolo 2, comma 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, per la presentazione della documentazione, commisurato, in ogni caso al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi allo stesso procedimento il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

Detto termine può essere prorogato su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro la scadenza dei termini originariamente fissati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

Art. 5.

Documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione. Nozione

1. Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione vizziata da errori materiali o da omissioni nonché la documentazione priva delle indicazioni della data di rilascio o della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale competente al rilascio e ad attribuire pubblica fede alla attestazione contenuta nell'atto.

2. Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualità personali diversi da quelli indicati dall'interessato nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

Art. 6.

Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete, ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. Nella dichiarazione di regolarizzazione e di rettifica l'interessato indica, sotto la propria responsabilità, le integrazioni o le correzioni da apportare alla documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione sostitutiva.

3. Alla dichiarazione l'interessato allega la documentazione opportunamente regolarizzata o rettificata. Sono fatti salvi eventuali accertamenti di ufficio.

4. Il termine perentorio non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione e la rettifica di cui ai precedenti commi decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine di decadenza, il provvedimento richiesto dall'istante non può più essere adottato salvo proroga del termine, su motivata domanda dell'interessato, da presentare entro la scadenza del termine originariamente fissato.

5. In caso di mendacio personale o fattuale la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Art. 7.

Retifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali

1. È consentita all'interessato la retifica della dichiarazione sostitutiva la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali alla formazione del provvedimento, nei modi indicati all'articolo 5 e nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La mancata retifica di cui al comma 1 non preclude la emanazione del provvedimento favorevole all'interessato.

Art. 8.

Regolarizzazioni e retifiche. Applicazioni

1. La regolarizzazione e la retifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione temporaneamente sostitutiva è ammessa in tutti i casi indicati dall'articolo 2.

2. Sono fatte salve le norme vigenti in tema di regolarizzazione fiscale.

Art. 9.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini dell'Unione europea

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 15/1968, siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Art. 10.

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1 nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 15/1968.

Art. 11.

Presentazione di atti e documenti da parte di cittadini

1. L'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 si applica anche alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale.

Art. 12.

Norme abrogate

1. Il regolamento regionale 16 gennaio 1990, n. 1 è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Genova, 14 novembre 1994

MORI

950075

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 14.

Attività celebrative per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 23 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia in occasione del 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione, nel ricordo dell'alto contributo della popolazione lombarda alla sconfitta del nazifascismo, promuove iniziative volte a celebrare la ricorrenza ed a diffondere presso le giovani generazioni la conoscenza dei valori democratici affermatosi in quel periodo storico ed a consolidare iniziative di pace e di solidarietà tra i popoli in Europa e nel mondo.

Art. 2.

Iniziativa

1. Per gli anni 1994 e 1995 viene predisposto un programma triennale da attuarsi mediante programmi annuali comprendenti:

a) le manifestazioni ufficiali che abbiano ottenuto il patrocinio della Regione ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale»;

b) iniziative dirette al mondo della scuola dell'obbligo e media superiore sotto forma di premi per la realizzazione di elaborati e ricerche di varia natura che approfondiscano lo studio del periodo storico dal primo dopoguerra alla Resistenza e alla promulgazione della Costituzione;

c) iniziative dirette all'università, sotto forma di contributi agli istituti di istruzione superiore, e di borse di studio per allievi che predispongano studi di alto valore scientifico e avente carattere di novità, sugli argomenti della storia contemporanea che riguardano il periodo della Resistenza;

d) iniziative dirette, sotto forma di premi, ai lavoratori che affrontino, come singoli o in gruppi, ricerche sulle fabbriche lombarde nel periodo del fascismo e della Resistenza, attingendo al materiale esistente nei luoghi di lavoro;

e) promozione e organizzazione di convegni e mostre su temi specifici, realizzazioni di carattere museale, riproduzioni di videocassette con film d'autore sulla resistenza, ristampa di pubblicazioni di particolari interesse culturale;

f) iniziative dirette, sotto forma di contributi, borse di studio, ricostituzioni di archivi storici, alle associazioni cattoliche, alle parrocchie ed alle diocesi lombarde che si sono rese protagoniste nell'azione umanitaria e di accoglienza verso profughi, perseguitati, reduci e partigiani nel periodo considerato e nella lotta di liberazione;

g) promozione di studi e di ricerche, d'intesa con le regioni elvetiche transfrontaliere sui comportamenti sociali e sugli atteggiamenti di asilo politico, di ospitalità ai rifugiati e per tutte le azioni svolte nelle zone di confine in aiuto ai gruppi partigiani ed ai perseguitati;

h) iniziative al fine di realizzare sistemazione di luoghi naturali del territorio lombardo atte a ricordare le vittime e gli eventi storici delle località lombarde.

Art. 3.

Comitato regionale

1. Nella definizione dei programmi di cui all'art. 2, la Regione si avvale del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano.

2. Per l'attuazione di cui all'art. 2 e l'individuazione delle singole iniziative, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale costituisce il «Comitato regionale per la celebrazione del 50° anniversario della Resistenza», composto dai seguenti soggetti:

a) i presidenti della giunta e del consiglio regionale, e i membri della commissione consiliare «Affari istituzionali»;

b) il presidente del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano;

c) le associazioni partigiane e combattentistiche operanti a livello regionale;

d) il sindaco di Milano;

e) i presidenti delle province lombarde;

f) i rettori delle università lombarde;

g) il sovrintendente scolastico regionale ed i provveditori agli studi della Lombardia;

h) i segretari regionali dei partiti e dei sindacati;

i) un rappresentante dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione;

l) un rappresentante dell'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione;

m) il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia.

3. In seno al comitato di cui al primo comma sono costituite commissioni per la trattazione di singoli argomenti.

Art. 4.

Modalità di approvazione e di realizzazione dei programmi

1. I programmi delle iniziative sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza e previo parere della commissione affari istituzionali.

2. La realizzazione dei programmi è affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 5.

Finanziamenti

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1994 e 1995 la spesa complessiva di L. 800.000.000 di cui L. 400.000.000 per il 1994.

2. Alla determinazione della quota annuale di spesa per l'anno 1995 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'onere relativo alle iniziative di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994/96 al quadro di previsione delle spese di parte I spese per funzioni normali, obiettivo 1.1.1. «Consiglio regionale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operative».

4. Al finanziamento dell'onere di L. 400.000.000 per l'anno 1994, si provvede mediante impiego per L. 250.000.000 delle somme stanziata sul capitolo 1.1.1.1.295 «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche» e per L. 150.000.000 delle somme stanziata sul capitolo 1.1.1.1.2956 «Acquisito, realizzazione e diffusione, da parte del consiglio regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 aprile 1994

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 aprile 1994 prot. n. 21402/681).

95R0088

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 15.

Conferimento alle società a partecipazione regionale Lombardia Risorse S.p.a. e Lombardia Lavoro S.p.a. in liquidazione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 23 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Conferimento di un finanziamento alla società a partecipazione regionale Lombardia Risorse S.p.a.

1. Al fine di consentire il completamento del programma di risanamento e la gestione ordinaria della società partecipata Lombardia Risorse S.p.a., la giunta regionale è autorizzata a conferire alla medesima, a titolo di anticipazione soci, un finanziamento di L. 4.000.000.000.

2. Tale somma sarà restituita, senza pagamento degli interessi, nei tempi e con le modalità concordate tra le parti e formalizzati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Conferimento di un finanziamento alla società a partecipazione regionale Lombardia Lavoro S.p.a.

1. La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla società controllata Lombardia Lavoro S.p.a., in liquidazione, un finanziamento di L. 1.000.000.000, necessario per chiudere la liquidazione in corso, a titolo di contributo a fondo perduto, salvo il rientro parziale o totale pro quota in sede di bilancio di liquidazione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 5.000.000.000 di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si fa fronte per L. 1.000.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 4.000.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

a) al titolo 4, categoria 3, è istituito per memoria il capitolo 4.3.3756 «Rimborso dell'anticipazione alla società partecipata Lombardia Risorse S.p.a.».

Stato di previsione delle spese:

a) all'ambito 1, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 1.3.2.1.3781 «Anticipazione alla società partecipata Lombardia Risorse S.p.a. per il completamento del programma di risanamento e per la gestione ordinaria», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000;

b) all'ambito 3, settore 1, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.1.1.2.3781 «Contributo alla società Lombardia Lavoro S.p.a., in liquidazione, per le operazioni di liquidazione della società», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 aprile 1994

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 15 aprile 1994 prot. n. 22702/683).

95R0089

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 16.

Sostituzione dell'art. 28-sexies (Contributo in capitale a fondo perduto) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 23 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 28-sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, come aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 28-sexies

Contributi in capitale a fondo perduto

1. I contributi in capitale a fondo perduto sono disposti per:

- a) il finanziamento di opere ed impianti;
b) la sottoscrizione del capitale di società di intervento costituite per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti.

2. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma, lettera a) è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il limite percentuale di cui al secondo comma non si applica:

a) ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

b) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni previste della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80»

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 aprile 1994

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 aprile 1994 prot. n. 22702/680).

95R0090

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1994, n. 28.

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma dello statuto, atteso che il governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.

2. A tal fine la regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sociali e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

Art. 2

Programmi finalizzati

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all'art. 1, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;

b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

2. I programmi di cui al precedente comma devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali le SMS di cui all'art. 1 devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a) per le opere di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;

b) per gli interventi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 un preventivo dettagliato ed asseverato nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;

c) per gli interventi di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2 un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;

d) per le opere di cui al secondo comma dell'art. 4 copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell'intervento ed una copia della convenzione.

Art. 4.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La giunta regionale sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, connessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della giunta regionale, o dall'assessore regionale competente, a delegato.

4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al precedente secondo comma ed alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 avviene con le seguenti modalità:

a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle SMS o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

5. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

6. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

Art. 5.

Controlli regionali e decadenza dei benefici

1. La giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la giunta regionale, esperte le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

Art. 6.

Iniziative promozionali regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la regione promuove, a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Lombardia con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle banche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle lombarde;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;

c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle SMS;

e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all'art. 3.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di L. 650.000.000 di cui:

a) L. 500.000.000 in conto capitale ai sensi delle lett. a) e b), primo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 4;

b) L. 100.000.000 di parte corrente ai sensi della lett. c), primo comma dell'art. 2;

c) L. 50.000.000 di parte corrente ai sensi dell'art. 6.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 650.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.2.3786 «Contributi alle società di mutuo soccorso per ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili, per interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per gli arredi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3784 «Contributi alle società di mutuo soccorso per le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000;

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3785 «Spese per iniziative promozionali regionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

Art. 9.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Milano, 11 novembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1994 e riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 28 settembre 1994).

94R1039

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1994, n. 29.

Ordinamento della professione di guida alpina.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER CORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la professione di guida alpina in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina» e dell'art. n. 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

Art. 2.

Figura professionale delle guide alpine

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna e su sentiero;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al precedente primo comma, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale regionale delle guide alpine, di cui al successivo art. 4, salvo quanto disposto dai successivi art. 3 e 20; è altresì riservata alle guide alpine abilitate all'esercizio della professione e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine la sovrintendenza tecnica dei lavori in forte esposizione e di disaggio da attuarsi mediante tecniche a mano o attrezzature alpinistiche.

3. Nell'ambito della loro qualifica professionale, le guide alpine:

- a) organizzano in collaborazione con gli organismi scolastici corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;
- b) prestano consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati percorsi da piste di sci;
- c) mantengono e segnalano sentieri ed itinerari alpini e conservano e attrezzano palestre di roccia;
- d) collaborano alle operazioni di protezione civile.

Art. 3.

Gradi della professione

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. Gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al precedente art. 2 in ascensioni rientranti nel seguente ambito di impegno:

a) per l'alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):

- a1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite di quota;
- a2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto difficili (TD) fino a 3500 metri di quota, ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;
- b) per l'arrampicata sportiva senza limiti di difficoltà fino a 2000 metri di quota;
- c) per lo sci-alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni con gli sci di un massimo di due giorni (una sola notte in rifugio).

3. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento del grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro tale termine, comporta la cancellazione dall'albo professionale di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Albi professionali regionali

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi regionali, tenuti dal collegio regionale delle guide di cui al successivo art. 13, sotto la vigilanza della regione.

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

3. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal precedente secondo comma, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.

Modalità di iscrizione negli albi regionali

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida della Lombardia coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla comunità economica europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'unità socio sanitaria locale del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport, con data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda;

d) possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato della comunità economica europea;

e) non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Lombardia.

2. Le domande di iscrizione in carta semplice devono essere presentate dagli interessati al collegio regionale di cui al successivo art. 13 corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma.

3. L'abilitazione tecnica di cui al precedente primo comma deve essere stata conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti coloro che abbiano frequentato nel suddetto triennio il corso di aggiornamento di cui al successivo art. 10, nel caso in cui l'abilitazione tecnica sia stata conseguita in data anteriore ai tre anni dalla data di presentazione della domanda.

4. Agli iscritti vengono rilasciati la tessera di riconoscimento ed il distintivo di guida alpina con il numero di matricola da tenersi in evidenza nell'esercizio dell'attività professionale.

5. L'esercizio non saltuario nel territorio regionale dell'attività di guide alpine appartenenti a Stati membri della comunità economica europea è disciplinato dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE».

6. L'esercizio non saltuario nel territorio regionale dell'attività di guide alpine appartenenti a Stati non membri della comunità economica europea è subordinato al rilascio di un nullaosta concesso dal collegio regionale, previo riconoscimento dell'equivalenza dei titoli e della sussistenza di condizioni di reciprocità.

Art. 6.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, nell'albo professionale della Lombardia della guida alpina-maestro di alpinismo o dell'aspirante guida, iscritto nell'albo corrispondente di altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della Lombardia.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci alpinismo della Lombardia essendo iscritto nell'albo di altra Regione, può chiedere l'aggregazione temporanea al relativo albo regionale, conservando l'iscrizione nell'albo della regione di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al precedente terzo comma non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

5. Le domande di trasferimento devono essere presentate al collegio regionale unitamente ai documenti comprovanti l'iscrizione all'albo di altra regione, rilasciata dal collegio regionale di appartenenza, ed il possesso della residenza, del domicilio o della stabile dimora in un comune della Lombardia; le domande di aggregazione temporanea devono essere presentate al collegio regionale unitamente ai documenti comprovanti l'iscrizione all'albo di altra regione rilasciata dal collegio regionale di appartenenza.

6. Il trasferimento e l'aggregazione temporanea con la relativa durata vengano annotati sulla tessera di riconoscimento.

7. In ogni caso vale la regola della sussistenza della condizione di reciprocità.

Art. 7.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. La giunta regionale organizza, almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al precedente comma. La giunta regionale può altresì, ove lo ritenga opportuno, affidare, sulla base di apposita convenzione, l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide che può avvalersi per lo svolgimento dei corsi stessi del collegio regionale.

3. Ai corsi sono ammessi, su domanda da prodursi in carta semplice alla giunta regionale, i residenti in uno dei comuni della Lombardia che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo, abbiano esercitato la professione come aspirante guida, anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione della domanda.

4. L'ammissione ai corsi di formazione per aspiranti guide e per guide alpina-maestro di alpinismo è subordinata al possesso di idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'unità socio-sanitaria locale del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport con data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda.

5. L'ammissione al corso di aspirante guida è altresì subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico ed al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti la sottocommissione tecnica di cui al quarto comma del successivo art. 8.

6. Il corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida ha durata minima di 85 giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia, glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; leggi e regolamenti professionali.

7. Il corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ha durata minima di 8 giorni effettivi, in cui l'allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al precedente comma.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi di formazione sono affidate esclusivamente a guide alpina-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

9. L'esame per conseguire la qualifica di aspirante guida consta di prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di sci alpinismo e di soccorso alpino sostenute avanti la sottocommissione di cui al quarto comma del successivo art. 8 nonché di una prova orale sulle materie di cui al precedente sesto comma sostenuta avanti la commissione di cui al successivo art. 8.

10. L'esame per conseguire la qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo consta di una prova orale da sostenersi avanti la commissione di cui al successivo art. 8 relativa agli insegnamenti elencati al precedente sesto comma.

11. Gli esami per aspiranti guide e guida alpina-maestro di alpinismo sono indetti almeno ogni due anni con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi sul BUR almeno due mesi prima della data dello svolgimento degli esami stessi.

12. Il programma della prova dimostrativa attitudinale, dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla giunta regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide.

Art. 8.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo è presieduta dall'assessore al Turismo e Commercio ed in sua vece dal dirigente del servizio modestimo o suo delegato ed è composta da:

a) due istruttori di guide alpina-maestri di alpinismo di cui all'ottavo comma del precedente art. 7, nominati nell'ambito di una rosa di quattro nomi proposti dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine;

b) tre esperti delle materie insegnate nel corso, nominati nell'ambito di una rosa di sei nomi proposti dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine;

c) un medico esperto in medicina dello sport, nominato nell'ambito di una rosa di tre nomi proposti dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine;

d) un esperto nelle discipline di scienze naturali applicate alla montagna.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica due anni; con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina di un membro supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

3. I corrispondenti membri supplenti sono convocati, in caso di indisponibilità dei membri effettivi, in occasione dei lavori della commissione.

4. La valutazione tecnico-pratica spetta ad una sotto commissione composta dal presidente e dagli istruttori di guida alpina-maestri di alpinismo di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero, di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

6. La giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri della commissione e degli allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo d'esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

7. Ai componenti della commissione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza indicato di anno in anno dalla giunta regionale per le commissioni esaminatrici previste dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni. La regione provvede altresì all'ospitalità della commissione nonché alle spese organizzative e tecniche necessarie all'esplesamento delle prove.

8. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare, comunque, pregiudizio alla regione o a terzi, nonché in caso di comprovata violazione di leggi o di regolamenti il presidente della giunta regionale, sentito il collegio regionale, può procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione ovvero alla sostituzione di uno o più membri della stessa.

Art. 9.

Validità dell'iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione nell'albo ha validità triennale ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lett. c), primo comma del precedente art. 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al successivo art. 10.

3. È ammessa una proroga della durata di un anno qualora l'interessato non abbia potuto adempiere agli obblighi di cui al precedente comma per gravi e comprovati motivi di forza maggiore e ne faccia domanda scritta al collegio regionale, allegando la documentazione necessaria a comprovare i suddetti motivi.

Art. 10.

Aggiornamento professionale

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo, che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'ottava comma del precedente art. 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che abbia superato entro il decennio di cui al terzo comma del precedente art. 3 l'esame di abilitazione tecnica per guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato per il triennio successivo a detto esame dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Art. 11.

Doveri della guida alpina

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e di aspiranti guida iscritti nell'albo sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 12.

Tariffe professionali

1. La giunta regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide ed approvata dai competenti organi statali, stabilisce entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe massime e minime applicabili per l'anno successivo.
2. In caso di partecipazione ad operazioni di soccorso o di protezione civile, alle guide alpine-maestri di alpinismo ed agli aspiranti guida, viene assicurata almeno la corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario.

Art. 13.

Collegio regionale delle guide

1. È istituito il collegio regionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione, nonché gli iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 21.
3. Sono organi del collegio:
 - a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio medesimo, a cui partecipano, senza diritto di voto, gli iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 21;
 - b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali sette guide alpine-maestri di alpinismo ed uno aspirante guida eletti dall'assemblea tra gli appartenenti alla stessa, uno di diritto nella persona del presidente della commissione tecnica di cui al successivo art. 15 ed un rappresentante eletto dagli iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 21;
 - c) il presidente eletto dal direttivo tra i propri componenti.

4. Le elezioni del direttivo, indette dal presidente uscente, sono svolte con voto limitato a cinque nominativi. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.

5. Il direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decide il presidente, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dal direttivo ed è scelto tra i componenti dello stesso che siano iscritti all'albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel primo scrutinio.

8. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il direttivo, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

Art. 14.

Funzioni del collegio regionale

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
 - a) eleggere il direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
 - c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del direttivo;
 - d) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
 - e) eleggere al proprio interno il presidente della commissione tecnica di cui al successivo art. 15, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
 - a) nominare la commissione tecnica di cui al successivo art. 15;
 - b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali e dell'elenco speciale di cui al successivo art. 21, nonché l'iscrizione nei medesimi, i relativi rinnovi e l'invio annuale di copia degli albi in regione;
 - c) vigilare sull'osservanza da parte dei componenti il collegio delle regole della deontologia professionale nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 18;
 - d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri paesi;
 - e) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
 - f) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disseggio e in genere in tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
 - g) collaborare con le competenti comunità montane per l'autorizzazione all'apprestamento e all'apertura delle piste di sci ai sensi delle leggi vigenti;
 - h) collaborare con la regione all'organizzazione dei corsi di cui al precedente art. 7;
 - i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
 - j) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
 - m) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalla normativa statale.

Art. 15.

Commissione tecnica

1. Per l'organizzazione tecnica e didattica dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui ai precedenti articoli 7 e 10 ed ai successivi articoli 22 e 25 il collegio regionale delle guide si avvale di una commissione tecnica regionale composta dalle guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di cui all'ottavo comma del precedente art. 7.

Art. 16.

Scuole di alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lett. c) del primo comma del precedente art. 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sono autorizzate dalla regione, sentito il parere del direttivo del collegio regionale, e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo regionale.

3. L'attività di insegnamento nella scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida, purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo, iscritti nell'albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi del precedente art. 6.

Art. 17.

Modalità e requisiti per il rilascio della autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 16 deve essere presentata in carta legale alla giunta regionale settore turismo e commercio, corredata di:

- un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine - maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;
- il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
- atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del successivo secondo comma;
- indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché gli eventuali recapiti;
- la denominazione della scuola.

2. La giunta regionale autorizza l'apertura di scuole di alpinismo, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché rispondano ai seguenti requisiti:

- siano costituite da un organico di almeno cinque guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide, nel rispetto di quanto stabilito al terzo comma del precedente art. 16;
- siano rette da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità, garantendo l'elettorato attivo e passivo a tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida per l'elezione degli organi associativi;
- che la scuola disponga di sede e che sia in grado di funzionare;
- ripartiscano i proventi tra le guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in funzione delle effettive prestazioni di ognuno ed istituiscano un fondo per la loro qualificazione professionale;

e) prevedano di collaborare con i comuni e le autorità scolastiche al fine di favorire ed agevolare la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;

f) dimostrino di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare una o più condizioni previste dal presente articolo; è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività ovvero nel caso di interruzione dell'attività che si protragga per oltre un anno.

Art. 18

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali regionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. La guida alpina-maestro di alpinismo che esercita la professione stabilmente in Lombardia, ai sensi del terzo comma del precedente art. 4, essendo iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi del precedente art. 6 in albo di altra regione, è punito con la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla giunta regionale, a norma del precedente art. 12 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

3. L'esercizio di scuola di alpinismo o di sci-alpinismo quando non vi sia stata autorizzazione dalla giunta regionale a norma del precedente art. 16, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 a carico in solido di ciascuna guida.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuate dal presidente della giunta regionale secondo le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 concernente «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente "Modifiche al sistema penale"» e successive modificazioni.

5. I rapporti di accertata violazione della presente legge, effettuati dagli appositi organismi di Stato ed agenti operanti in Lombardia, sono inoltrati alla regione che ne riscuote i proventi secondo le procedure di legge.

Art. 20.

Accompagnatori di media montagna

1. L'accompagnatore di media montagna svolge, in zone determinate ai sensi del successivo secondo comma, le attività di accompagnamento di cui al primo comma del precedente art. 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, delimita le zone ove è consentita l'attività degli accompagnatori di media montagna.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Art. 21.

Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

1. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso della relativa abilitazione tecnica ed all'iscrizione in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione nell'elenco speciale abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio regionale.

3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. Le domande di iscrizione nell'elenco speciale devono essere presentate al collegio regionale dagli interessati corredate della documentazione attestante il possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al primo comma del precedente art. 5.

5. Agli iscritti vengono rilasciati la tessera di riconoscimento ed il distintivo di accompagnatore di media montagna recante il numero di matricola da tenersi in evidenza nell'esercizio delle attività professionali.

6. L'iscrizione nell'elenco speciale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psicofisica ai sensi della lett. c) del primo comma del precedente art. 5.

7. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento di cui al sesto comma del successivo art. 22.

8. La giunta regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto alla tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide ed approvata dai competenti organi statali fissa, entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe massime e minime applicabili per l'anno successivo dagli accompagnatori di media montagna.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dal primo e terzo comma del precedente art. 11 nonché dai precedenti articoli 18 e 19.

Art. 22.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatori di media montagna e relativi corsi di aggiornamento

1. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui è esercitata l'attività.

2. Sono ammessi ai corsi i residenti in uno dei comuni della Lombardia che abbiano l'età minima di 18 anni.

3. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

4. Gli esami finali, indetti con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi sul BUR almeno due mesi prima della data dello svolgimento dell'esame stesso, accertano la preparazione tecnico-professionale dei candidati acquisita con la frequenza dei corsi teorico-pratici e sono sostenuti avanti la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8.

5. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente ad istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui all'ottavo comma del precedente art. 7.

6. Gli accompagnatori di media montagna sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide i cui contenuti e modalità sono stabiliti dal direttivo del collegio stesso.

Art. 23.

Promozione e diffusione delle attività di montagna

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al collegio regionale delle guide contributi per iniziative dirette a:

a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine ed aspiranti guida alpine;

b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;

c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina.

2. A tal fine, il direttivo del collegio regionale delle guide, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve presentare alla giunta regionale un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e da un piano di finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale previa determinazione dei relativi criteri di riparto tra le iniziative di cui al precedente primo comma.

4. Al direttivo del collegio regionale delle guide è fatto obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

Art. 24.

Servizio di vigilanza

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organi di polizia locale e rurale, nonché agli agenti del corpo forestale operanti nella regione, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dal collegio regionale delle guide alpine.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il servizio sport e tempo libero può disporre ispezioni ed accertamenti nelle sedi delle scuole di alpinismo, avvalendosi di impiegati regionali a ciò incaricati e richiedendo in visione, se del caso, atti, documenti o prospetti delle scuole stesse.

Art. 25.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 2, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 3, gli aspiranti guida che sono iscritti nell'albo professionale a norma del precedente primo comma e che abbiano compiuto i 40 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

3. In sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore coloro che, pur avendo superato l'esame di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 2 non siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi della legge medesima, possono ottenere l'iscrizione agli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo o aspiranti guida della Lombardia e fare parte del collegio regionale delle guide a seguito della frequenza di un apposito corso straordinario di aggiornamento.

4. Le domande di iscrizione degli aventi diritto ai sensi del precedente terzo comma devono essere presentate dagli interessati al collegio regionale in carta semplice corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c), e), ed f) del primo comma del precedente art. 5.

5. Le case delle guide, riconosciute ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 2, esistenti all'entrata in vigore della presente legge possono proseguire la loro attività e si intendono autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 150.000.000 per l'attività formativa e l'organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina ed accompagnatore di media montagna, di cui ai precedenti articoli 7, 8, 10, 22 e 25.

2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La spesa per contributi al collegio regionale delle guide, per le finalità di cui al precedente art. 23, sarà autorizzata con successivo provvedimento di legge.

4. Al finanziamento dell'onere di L. 150.000.000 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.6.1.1070 «Spese per l'organizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida e di guida alpina» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 3, settore 4, obiettivo 6 è istituito il cap. 3.4.6.1.3787 «Spese per l'attività formativa ed organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina ed accompagnatore di media montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.6.1.1070 «Spese per l'organizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida e di guida alpina» è ridotta di L. 150.000.000.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 2 gennaio 1980, n. 2 concernente «Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida» e 15 febbraio 1992, n. 6 concernente «Disciplina per l'elezione del direttivo del collegio regionale delle guide alpine».

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, il novembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1994 e riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 28 settembre 1994).

94R1040

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 30.

Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Art. 1.

Finalità

1. Per favorire lo sviluppo economico delle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico, la regione, su proposta e in accordo con gli enti locali, gli operatori economici singoli o associati e le organizzazioni dei lavoratori interessati, promuove il recupero e la riqualificazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi.

Art. 2.

Interventi

Per le finalità indicate all'art. 1 la regione promuove:

a) il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse, per l'insediamento di imprese industriali, artigianali od operanti nel settore dei servizi funzionali allo sviluppo delle attività produttive;

b) la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate che per caratteristiche funzionali e dimensionali possano essere considerate di rilevante interesse regionale per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive.

2. Nell'ambito delle medesime aree la regione promuove altresì:

a) la creazione ed il potenziamento di infrastrutture e servizi finalizzati ad insediamenti produttivi dell'ambito territoriale interessato;

b) la diffusione nelle sedi opportune delle informazioni riguardanti le possibilità di insediamento nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

La giunta regionale, sentite le province territorialmente interessate, presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, un programma triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali, nel quale sono indicati i criteri, le priorità, le modalità di elaborazione del programma ed inoltre:

a) le aree di declino economico in cui realizzare gli interventi elencati all'art. 2;

b) la tipologia di imprese al cui insediamento ciascuna area è destinata;

c) la stima degli obiettivi occupazionali in relazione agli insediamenti di cui alla lettera b);

d) la stima della spesa complessiva per gli interventi in ciascuna area, con la specificazione del livello massimo del concorso regionale nella spesa stessa;

e) l'individuazione dei soggetti pubblici o privati attuatori dei singoli interventi.

2. Nella scelta delle aree da includere nel primo programma triennale di cui al comma precedente, va tenuto conto di quelle comprese negli ambiti territoriali dei progetti integrati di area approvati ai sensi della legge regionale 24 aprile 1989, n. 12 concernente «Interventi regionali per la promozione e la realizzazione di progetti integrati di area».

Art. 4.

Accordi di programma e convenzioni

1. La progettazione degli interventi attuativi del programma triennale approvato dal consiglio regionale è subordinata alla preventiva conclusione di accordi di programma tra la regione e i soggetti pubblici interessati, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma», nonché alla stipulazione di convenzioni preliminari con i soggetti attuatori privati interessati per la definizione degli impegni reciproci relativi alla realizzazione dei singoli interventi, al piano finanziario, alla ripartizione degli oneri, ai tempi di realizzazione ed alle caratteristiche delle infrastrutture e degli edifici destinati agli insediamenti produttivi, nonché alle caratteristiche ed ai tempi di realizzazione degli insediamenti produttivi stessi.

2. Per la progettazione degli interventi di particolare rilevanza e complessità inclusi nel programma, la giunta regionale può avvalersi di società specializzate stipulando con le stesse specifiche convenzioni.

Art. 5.

Approvazione ed attuazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi in essi previsti.

2. All'attuazione dei progetti provvedono i soggetti pubblici o privati indicati negli accordi di programma e nelle convenzioni stipulate a norma dell'art. 4.

3. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che per l'attuazione dei progetti ci si avvalga di apposite società di intervento alle quali possono partecipare gli enti locali, i soggetti economici interessati, la Finlombarda S.p.a., e di apposite agenzie d'area o di livello regionale alle quali possono partecipare operatori pubblici e privati.

4. Gli obblighi dei soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti, l'entità e le modalità di erogazione degli eventuali contributi di cui all'art. 6, nonché i poteri di controllo sull'esecuzione dei progetti, sono regolati mediante apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

5. Le convenzioni dovranno prevedere in particolare:

a) i termini per l'erogazione dei contributi in base agli stadi di avanzamento dell'esecuzione del progetto;

b) la partecipazione finanziaria dei soggetti interessati, in attuazione degli impegni da essi assunti a norma dell'art. 4;

c) la sospensione dell'erogazione dei contributi e la fissazione di un termine per adempire, nel caso di inosservanza degli obblighi assunti da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione del progetto;

d) la restituzione dei contributi nel caso di mancato adempimento nel termine fissato ai sensi della lettera c).

Art. 6.

Contributi

1. Per la realizzazione dei progetti la giunta regionale può concedere ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 5 un contributo in conto capitale non superiore al cinquanta per cento della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a) e b), comma 1 ed a), comma 2, dell'art. 2 ed in misura non superiore all'ottanta per cento per le iniziative di promozione di cui alla lettera b), comma 2, del medesimo art. 2.

2. La disponibilità del fondo speciale costituito presso Finlombarda S.p.a. ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 concernente «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» e della deliberazione del consiglio regionale 27 luglio 1982, n. III/838, sono utilizzate, sulla base di apposita convenzione da stipulare tra la giunta regionale e Finlombarda S.p.a., per le finalità della presente legge, nonché per i programmi di sviluppo dei distretti industriali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 concernente «Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato».

Art. 7.

Finanziamenti aggiuntivi

1. Gli interventi approvati ai sensi della presente legge sono considerati prioritari per l'impegno delle risorse finanziarie rese disponibili da disposizioni statali e comunitarie finalizzate agli interventi di industrializzazione nelle aree di crisi e di declino economico. Gli stessi interventi potranno altresì accedere prioritariamente alle risorse finanziarie erogate da istituti bancari e di credito speciale sulla base di specifiche convenzioni stipulate dai medesimi istituti con la regione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per la concessione di contributi in capitale di cui al precedente art. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 3.700.000.000.

2. Alla spesa per la progettazione di interventi di particolare rilevanza e complessità di cui al precedente art. 4, secondo comma, si provvederà con successiva legge.

3. Al finanziamento dell'onere di L. 3.700.000.000 di cui al precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 10, è istituito il seguente capitolo 3.1.10.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate, per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.700.000.000.

Art. 9.

Abrogazione

La legge regionale 24 aprile 1989, n. 12 «Interventi regionali per la promozione e realizzazione di progetti integrati d'area» è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 novembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1994 e vista dal commissario del governo con nota del 5 novembre 1994 prot. n. 21802/2671).

94R1041

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 31.

Partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione

Il consiglio regionale, nella persona del presidente, partecipa all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

2. Il consiglio regionale della Lombardia partecipa al finanziamento dell'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome mediante conferimenti da stabilirsi annualmente.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli di spesa relativi al consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 novembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 novembre 1994 prot. n. 20202/2672).

94R1042

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 32.

Differimento del termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla legge regionale 23/90 così come modificato dalla legge regionale 48/93.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Differimento dei termini

1. Il termine del 30 novembre 1993 previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23, così come prorogato al 31 maggio 1994 dalla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 48, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 per i programmi integrati di recupero la cui istruttoria risulti già avviata alla data del 30 novembre 1993 in base ad atti formali od elementi certificativi riscontrabili a cura del segretario comunale e per i quali sia già stata assunta dal consiglio comunale la prima delibera di adozione, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 4 della legge regionale 23/90, entro la data del 31 maggio 1994.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione lombarda.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 novembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 9 novembre 1994, prot. n. 21302/2743).

94R1043

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 81.

Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 73
 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge attua per l'amministrazione regionale toscana i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

3. Agli effetti della presente legge con le parole «decreto legislativo», si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

La struttura operativa e la separazione tra politica e amministrazione

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la struttura operativa regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a:

- articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- armonizzazione degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane.

2. Si applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi istituzionali della Regione da quelle dei dirigenti regionali.

3. Dei dirigenti regionali sono specificate le attribuzioni, il ruolo e le responsabilità.

TITOLO II

LA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 3.

I dipartimenti

1. La struttura operativa della Regione è articolata secondo i criteri di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a).

2. Le strutture di massima dimensione sono:

a) i dipartimenti del Consiglio regionale, istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso;

b) i dipartimenti della Giunta regionale, distinti in dipartimenti di settore, per l'esercizio delle competenze regionali nell'ambito delle rispettive materie, e dipartimenti funzionali, per l'esercizio secondo criteri di organicità di prevalenti funzioni strumentali e di supporto a favore dell'intera amministrazione regionale;

c) l'avvocatura, costituita presso la Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di patrocinio giudiziario della Regione.

3. I dipartimenti della Giunta regionale e l'avvocatura formano il centro direzionale.

4. Per la prima applicazione della presente legge le strutture di cui al presente articolo sono elencate nell'allegato A della presente legge ed esercitano le competenze ivi specificate. Le successive modificazioni ed integrazioni sono disposte, con deliberazione, nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dalle altre norme della presente legge, dal Consiglio regionale su proposta formulata, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'ufficio di presidenza e dalla Giunta.

Art. 4.

Le altre strutture di livello dirigenziale

1. Le altre strutture a responsabilità dirigenziale, costituite all'interno delle strutture di massima dimensione di cui all'articolo precedente, sono le aree, i servizi e le unità operative complesse.

2. Le aree e i servizi sono le strutture di grado più elevato dopo quelle di massima dimensione.

3. Le aree sono costituite per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di:

- programmazione, indirizzo e controllo;
- elaborazione tecnica;
- studio, ricerca e consulenza;
- ispezione amministrativa.

4. I servizi sono costituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali.

5. Le unità operative complesse sono costituite, all'interno delle aree o dei servizi di cui ai precedenti commi, o anche, per particolari esigenze, all'esterno di tali strutture, per lo svolgimento di pari omogeneità di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni.

6. Nei dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni individuali sono equiparate alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

7. Posizioni individuali equiparate alle aree o alle unità operative complesse, secondo i criteri di cui al comma precedente, possono essere costituite anche nell'avvocatura, per l'esercizio di corrispondenti attività tecnico professionali.

Art. 5.

Ulteriori articolazioni organizzative

1. All'interno delle strutture a responsabilità dirigenziale possono essere costituite ulteriori articolazioni organizzative, denominate unità operative organiche o semplici.

2. Le unità operative organiche hanno competenze più delimitate rispetto alle strutture di cui all'articolo precedente e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

3. Possono essere costituite anche posizioni individuali equiparate alle unità operative organiche, con compiti di corrispondente complessità inerenti lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni della tipologia di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

4. Le unità operative semplici sono articolazioni organizzative addette ad attività di rilevanza meramente interna alle strutture nelle quali sono costituite.

Art. 6.

Strutture di livello interdipartimentale

1. Le aree di cui all'art. 4, terzo comma, possono essere costituite anche a livello interdipartimentale, per la elaborazione di programmi obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo o di progetti specifici di particolare rilevanza individuati dalla giunta regionale o, per quanto di competenza, dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. A livello interdipartimentale possono inoltre essere costituiti, per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni, gruppi di lavoro equiparati, con espressa attestazione nell'atto di costituzione, alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dello studio o elaborato da produrre.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi cessano alla scadenza dei termini predefiniti con l'atto di costituzione e comunque con l'adempimento dei compiti affidati.

Art. 7.

Gli uffici del comitato di controllo e del genio civile

1. Della struttura operativa della Regione fanno parte anche l'ufficio del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e gli uffici del genio civile.

2. L'ufficio del comitato regionale di controllo è struttura equiparata, sotto il profilo dell'organizzazione interna, ai dipartimenti di cui all'art. 3, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

3. Gli uffici del genio civile, costituiti in ogni capoluogo di provincia con le competenze e i rapporti con il centro direzionale stabiliti nell'allegato A della presente legge, sono equiparati ai servizi di cui all'art. 4, quarto comma.

Art. 8.

Assegnazione del personale alle strutture

1. Ciascun dipendente regionale è assegnato dalla giunta, su proposta dell'ufficio di presidenza per il personale addetto al consiglio regionale, ad una delle strutture di massima dimensione di cui all'art. 3 o ad uno degli uffici di cui all'art. 7 o ad uno degli enti od aziende regionali il cui personale è inquadrato nel ruolo unico regionale.

2. All'interno della struttura di assegnazione, ciascun dipendente, nei limiti della propria qualifica, può far parte, nonché assumere la responsabilità, di una o più strutture o articolazioni organizzative di cui agli articoli 4 e 5.

3. Può inoltre far parte contemporaneamente, nonché assumere la responsabilità, delle strutture di livello interdipartimentale di cui all'art. 6.

TITOLO III.

SEPARAZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Regione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma gli organi di direzione politica:

a) definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

b) individuano, con riferimento a ciascuna struttura di massima dimensione di cui all'art. 3, secondo comma, ed agli uffici di cui all'art. 7, una quota parte del bilancio regionale destinata al finanziamento degli atti e dei procedimenti di competenza.

5. La Giunta regionale delibera la costituzione delle strutture di livello dirigenziale e delle equivalenti posizioni individuali, di cui all'art. 4, sesto e settimo comma, nonché le relative attribuzioni, con atti di natura regolamentare, soggetti a revisione periodica e comunque ogni triennio. I corrispondenti atti riguardanti gli uffici del consiglio sono adottati dall'ufficio di presidenza. Negli adempimenti di cui al presente comma si osservano le finalità generali della presente legge ed i criteri di cui all'art. 12, curando la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso una coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi alla nomina dei responsabili delle strutture di cui al precedente comma, nel rispetto, per quanto riguarda il personale addetto agli uffici del consiglio, degli articoli 9 e 62 dello statuto.

Art. 10.

Speciali forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica

1. La Giunta regionale può avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti e composti da dirigenti del centro direzionale ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra i docenti universitari, i professionisti iscritti negli appositi albi, i dirigenti pubblici e privati.

2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del presidente della giunta, in collegamento con il dipartimento della presidenza della giunta di cui all'allegato A della presente legge.

3. Ciascun componente della giunta dispone di un proprio ufficio per la cura, in rapporto alla struttura operativa, degli adempimenti ad esso demandati, nonché per le attività di segreteria particolare e per le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa è realizzato tramite i coordinatori di cui all'art. 14. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento la istituzione dei suddetti uffici, nel proprio ambito, applicando i criteri di cui al presente articolo.

4. Per ogni legislatura regionale il consiglio, entro centoventi giorni dall'insediamento, stabilisce, con propria deliberazione, il numero dei dipendenti regionali, articolato per qualifica, che può essere assegnato agli uffici di cui al terzo comma.

5. A ciascuno degli uffici suddetti è preposto un dirigente o funzionario regionale o comunque pubblico. L'incarico è deliberato dall'ufficio di presidenza del consiglio o dalla giunta, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, su proposta nominativa da parte dell'amministratore interessato e per un determinato compenso. Con le stesse modalità sono inoltre assegnati gli altri dipendenti di cui al comma precedente.

6. Le funzioni proprie degli uffici di cui al terzo comma sono riferibili alla declaratoria della qualifica funzionale iniziale della carriera direttiva e devono essere svolte da personale della medesima qualifica o delle due qualifiche immediatamente inferiori; quelle proprie del responsabile degli uffici medesimi sono riferibili alla qualifica dirigenziale. Al personale assegnato a tali uffici, se inquadrato in qualifiche funzionali inferiori a quella di rispettivo riferimento, è corrisposta, limitatamente al periodo di assegnazione, la relativa differenza di trattamento economico, non pensionabile.

7. Gli incarichi di cui al quinto comma possono essere revocati con le stesse forme ivi previste e cessano comunque di diritto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore proponente.

8. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al primo comma sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio regionale.

TITOLO IV

I DIRIGENTI REGIONALI

Art. 11.

Le funzioni dei dirigenti regionali

1. I dirigenti regionali sono tenuti:

a) a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;

b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e curando i relativi elaborati.

2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e dei relativi risultati, per quanto non riservato dalla presente legge alla competenza degli organi di direzione politica.

3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi precedenti, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o più tipi delle seguenti funzioni ed attività:

a) direzione, organizzazione e gestione della struttura operativa e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture cui sono preposti;

b) svolgimento di attività di elaborazione, di consulenza, studio, ricerca; svolgimento di attività di natura tecnico-professionale; esercizio di funzioni ispettive e di controllo;

c) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'amministrazione regionale e con assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa.

4. Ai dirigenti spetta anche la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza ed in conformità con le disposizioni del decreto legislativo, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di relazioni sindacali.

5. Non rientrano tra le funzioni dei dirigenti, salvo quelle espressamente attribuite dalle singole leggi regionali:

a) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti ed organismi esterni alla Regione;

b) l'emanazione degli atti straordinari e di urgenza, previsti dalle vigenti disposizioni;

c) l'emanazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale, nonché gli atti di proposta della Giunta al Consiglio;

d) l'emanazione degli atti concernenti inchieste e indagini;

e) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione;

f) l'emanazione degli altri atti attribuiti agli organi di direzione politica dalla presente legge;

g) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 14, secondo comma, lettera a);

h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonché la stipula con tali soggetti od organismi di specifici contratti, convenzioni, accordi, intese, di rilevante e generale interesse pubblico;

i) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano modificazioni del rapporto di impiego dei dipendenti e l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio.

Art. 12.

Criteri di esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti regionali, nell'ambito dei rispettivi compiti, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dal decreto legislativo.

2. Essi curano, in particolare:

a) il collegamento e la collaborazione tra le diverse strutture e articolazioni organizzative e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

b) la responsabilizzazione del personale e la collaborazione ai fini del risultato dell'attività lavorativa;

c) la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini della realizzazione degli obiettivi programmati;

d) la mobilità del personale e i processi di riconversione professionale e la trasparenza dell'azione amministrativa;

e) la realizzazione di moduli organizzativi volti ad assicurare l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico;

f) l'applicazione dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni, degli uffici comunitari e del lavoro privato;

h) l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

i) il razionale impiego delle risorse assegnate, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

l) il controllo sull'attività delle articolazioni organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 13.

Qualifica dei dirigenti e attribuzioni delle funzioni

1. I dirigenti regionali confluiscono, con l'entrata in vigore della presente legge, in un'unica qualifica.

2. Si applica la norma transitoria di cui all'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo. Al personale proveniente dalla prima qualifica dirigenziale cui sono conferiti incarichi di direzione del livello più elevato è tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il trattamento economico già corrispondente a detto incarico.

3. Ciascuno dei dirigenti è di norma incaricato, secondo i criteri di cui al successivo art. 19, dell'esercizio di una delle seguenti funzioni:

a) coordinatore di dipartimento o comunque di struttura di massima dimensione, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, e dell'art. 7, secondo comma; coordinatore degli uffici del genio civile ai sensi dell'allegato A della presente legge;

b) direzione di area o di servizio, di cui all'art. 4, terzo e quarto comma, e all'art. 6 primo comma; direzione di struttura equiparata ai sensi dell'art. 6, secondo comma e dell'art. 7 terzo comma; posizione individuale equiparata ai sensi dell'art. 4, sesto e settimo comma;

c) direzione di unità operativa complessa, di cui all'art. 4, quinto comma, direzione di struttura equiparata ai sensi dell'art. 6, secondo comma, posizione individuale equiparata, ai sensi dell'art. 4, sesto e settimo comma.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione di un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinandone le modalità di costituzione e di tenuta a fini conoscitivi.

Art. 14.

Il coordinatore

1. Il coordinatore ha la direzione del dipartimento o della equivalente struttura.

2. Il coordinatore, in particolare, avvalendosi di un apposito ufficio:

a) assicura l'unitarietà d'azione del dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predisporre, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi:

emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

adotta conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

cura la trasmissione degli atti del dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addeite alla raccolta verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

esercita verifiche e controlli sulle attività dei dirigenti, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;

assume la diretta trazione di affari di competenza del dipartimento, in casi motivati di necessità e di urgenza;

richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione;

fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

rappresenta in giudizio l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;

b) ha i poteri di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti, nell'esercizio di tali poteri, stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi di cui all'art. 12 e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori:

provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del dipartimento, alla designazione di personale del dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale, delle quali propone inoltre i responsabili;

costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al dipartimento;

cura l'elaborazione dei programmi di lavoro del dipartimento, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture di cui all'art. 4;

propone al dipartimento competente per il personale regionale la definizione per il dipartimento rappresentato, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti:

coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito e convocando, quando necessario e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

3. Il coordinatore, in caso di sua assenza temporanea, è sostituito da un altro dirigente assegnato al dipartimento e da lui designato secondo l'ordine derivante dall'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b) e c). In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni, escluso il congedo ordinario, provvede la giunta regionale, in conformità della proposta dell'ufficio di presidenza per i dipendenti assegnati al Consiglio regionale.

4. I compiti propri del coordinatore sono esercitati, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, anche dai dirigenti responsabili degli uffici di cui all'art. 7, terzo comma.

Art. 15.

Comitato tecnico della programmazione

1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale, il coordinatore dell'avvocatura, il coordinatore degli uffici del genio civile, il coordinatore del comitato regionale di controllo fanno parte del comitato tecnico della programmazione, che è convocato e presieduto dal presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato è organo consultivo della Giunta regionale e del suo presidente ed esprime il proprio parere sulle proposte di legge, sugli atti di programmazione e sugli altri principali provvedimenti della giunta che questa ritenga di sottoporre al suo esame.

3. Il comitato esprime inoltre autonomi orientamenti su aspetti relativi alla organizzazione e alla funzionalità della struttura operativa, al riparto e alla individuazione delle competenze nell'ambito della struttura stessa. Propone alla Giunta le strutture e i gruppi di lavoro a carattere temporaneo da costituire a livello interdipartimentale. È sentito dalla Giunta regionale per la costituzione o soppressione delle altre strutture o posizioni individuali deliberate dalla Giunta stessa ai sensi dell'art. 9, ultimo comma.

4. Alle riunioni del comitato tecnico della programmazione possono partecipare i componenti la Giunta regionale e sono invitati i coordinatori dei dipartimenti del consiglio, nonché, quando sono trattati argomenti rientranti nelle loro competenze, i coordinatori degli enti regionali. In casi particolari, in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati anche altri dirigenti o funzionari regionali.

5. La segreteria del comitato è assicurata dal dipartimento programmazione, sotto la responsabilità del rispettivo coordinatore. A quest'ultimo può essere delegata dal presidente della Giunta, in singoli casi, la presidenza delle riunioni del comitato.

6. Di ogni riunione del comitato è redatto, a cura della segreteria, verbale sommario da cui risultino le posizioni espresse.

7. Il verbale è conservato agli atti del comitato ed è inviato in copia al presidente della Giunta, agli altri componenti il comitato, a tutti gli intervenuti alla riunione.

Art. 16.

Il responsabile di area o di servizio

1. Il dirigente responsabile di area o di servizio, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal coordinatore e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza dell'area o del servizio, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi dell'area o servizio per l'emanazione di atti di conoscenza, certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le convenzioni; propone gli atti di competenza dell'area o del servizio riservati alla responsabilità del coordinatore ai sensi dell'art. 14, secondo comma, lettera a);

d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell'area o del servizio; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi motivati di necessità o di urgenza; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

e) organizza l'area o il servizio nel rispetto delle determinazioni di competenza del coordinatore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione o soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al coordinatore; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale, fatte salve le attribuzioni del dipartimento competente per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

f) attua o promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità dell'area o del servizio; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concordando con il coordinatore e con il dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relazione annualmente al coordinatore sul funzionamento dell'area o del servizio;

g) attua le disposizioni del coordinatore e collabora con il medesimo per gli adempimenti di cui all'art. 14, in particolare, per la elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti dell'area o del servizio di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente responsabile dell'area o del servizio esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'area o al servizio.

Art. 17.

Il responsabile di unità operativa complessa

1. Il dirigente responsabile di unità operativa complessa esercita gli stessi compiti del responsabile di area o servizio, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora l'unità operativa complessa sia costituita all'interno di un'area o servizio, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze dell'unità operativa complessa:

a) collabora con il responsabile dell'area o servizio per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'art. 16, primo comma, lettera c), salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di area o di servizio ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità; cura l'oltro al coordinatore degli atti emanati, tramite il responsabile di area o servizio;

c) esercita i compiti di cui all'art. 16, primo comma, lettere d), e), f), secondo modalità stabilite dal responsabile di area o servizio;

d) collabora con il responsabile di area o servizio per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso e propone gli atti che questi si sia riservato ai sensi della precedente lettera b);

e) esercita funzioni vicarie del responsabile di area o servizio.

3. Il dirigente responsabile di unità operativa complessa può inoltre sostituire il responsabile di area o servizio, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

4. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'unità operativa complessa.

Art. 18.

Assegnazione dei dirigenti

1. I dirigenti sono assegnati alle strutture di massima dimensione di cui all'art. 3, secondo comma, o agli uffici di cui all'art. 7 ovvero agli enti od aziende regionali il cui personale è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

2. La prima assegnazione alle strutture suddette è disposta dalla Giunta regionale, sentito il parere del coordinatore interessato o del dirigente responsabile dell'ufficio o dell'amministrazione dell'ente o azienda.

3. Per i dipartimenti del consiglio, l'assegnazione è disposta d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio.

4. I pareri e l'intesa di cui ai precedenti commi non sono richiesti per le assegnazioni che direttamente conseguenti agli esiti di procedure concorsuali per la copertura di determinati posti di organico.

Art. 19.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. La funzione di coordinatore è attribuita con deliberazione della Giunta regionale e, per i dipartimenti del Consiglio, in conformità della richiesta dell'ufficio di presidenza.

2. La funzione di coordinatore del dipartimento della presidenza della giunta è attribuita su proposta vincolante del presidente della Giunta.

3. Le funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b) e c), sono attribuite, con le stesse forme di cui al primo comma, su proposta del coordinatore interessato e sentito il parere, per le funzioni alla predetta lettera c), del dirigente responsabile della eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella cui si riferisce l'incarico.

4. Le funzioni di responsabilità dirigenziale all'interno degli uffici di cui all'art. 7, terzo comma, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta, per le funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lettera c), del dirigente responsabile dell'ufficio.

5. Le funzioni di responsabile di struttura interdipartimentale di cui all'art. 6, primo e secondo comma, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico della programmazione.

6. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono conferiti, salvo il caso di cui al comma precedente, a dirigenti assegnati, ai sensi dell'art. 18, primo comma, alla corrispondente struttura di massima dimensione o ufficio.

7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere e dei programmi da realizzare, della correlata formazione culturale, attitudine e capacità professionale del singolo dirigente, dei risultati da esso conseguiti in precedenza.

8. Nel conferimento degli incarichi è altresì garantita la pari opportunità tra uomini e donne anche con la predisposizione di apposite azioni positive.

9. Le funzioni di responsabilità dirigenziali negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

10. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legislativo.

Art. 20.

Mobilità dei dirigenti

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura operativa e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione, ai sensi dell'art. 18, primo comma, ad un'altra struttura è disposta dalla giunta, sentiti i coordinatori o responsabili d'ufficio interessati, e d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio, se è interessato un dipartimento del Consiglio.

Gli stessi principi si applicano per i comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.

3. Per il riassetto degli incarichi conseguenti alla mobilità, si applica l'art. 19.

Art. 21.

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di coordinatore e di responsabile di ufficio di cui all'art. 7, terzo comma, hanno durata triennale, possono essere revocati in ogni tempo con provvedimento motivato e sono rinnovabili.

2. All'inizio di ciascuna legislatura regionale l'ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta, entro centoventi giorni dalla loro elezione, procedono, per le rispettive competenze, alla conferma ed al conferimento degli incarichi di coordinamento dei dipartimenti e delle altre strutture di massima dimensione. Decorsi trenta giorni dal conferimento dell'incarico di coordinatore cessano gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento o altra struttura di massima dimensione. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi.

3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono favoriti criteri di rotazione, anche nei casi di cui al primo comma.

4. Il criterio della rotazione degli incarichi si applica comunque decorsi sei anni in una medesima funzione. Il suddetto criterio è derogabile nel primo triennio di applicazione della presente legge.

Art. 22.

Dirigenti a contratto

1. La Giunta regionale, per coprire individuate esigenze della struttura operativa, può deliberare l'assunzione di dirigenti con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta.

2. I dirigenti a contratto devono essere dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e provenire da organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, ovvero provenire dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalla magistratura o avvocatura di stato.

3. Le assunzioni sono deliberate, nei limiti e con i compensi stabiliti dalla legge o da regolamento regionale, per i dipartimenti e gli incarichi dirigenziali stabiliti dalla Giunta su proposta del comitato tecnico della programmazione e d'intesa, per i dipartimenti del Consiglio, con l'ufficio di presidenza del Consiglio.

4. Per i dirigenti a contratto provenienti dal settore pubblico l'assunzione è subordinata alla loro collocazione in aspettativa da parte dell'Ente di appartenenza.

Art. 23.

Le responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti hanno la responsabilità:

a) dell'osservanza, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica;

b) del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate;

c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte ai sensi della presente legge, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;

d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti;

e) dell'imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.

3. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti regionali per i rispettivi adempimenti o omissioni.

Art. 24.

Verifica dei risultati

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è rimessa al dirigente della struttura sovraordinata, e da questi al coordinatore o al responsabile di ufficio di cui all'art. 7, terzo comma.

2. Nei successivi trenta giorni, il coordinatore o responsabile d'ufficio trasmette alla Giunta regionale la documentazione di cui al primo comma, unitamente ad una propria relazione generale sull'andamento, nell'anno precedente, della struttura cui è preposto e delle singole articolazioni organizzative ad esse interne.

3. Per i dipartimenti del consiglio, la documentazione di cui al comma precedente è trasmessa all'ufficio di presidenza del consiglio, che provvede al successivo invio alla Giunta regionale.

4. Per la verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente è istituito un nucleo di valutazione, composto da esperti esterni all'amministrazione di comprovata capacità ed esperienza e di adeguato livello professionale, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del controllo ed opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura, rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica. Nell'ambito della dotazione organica dell'ente può avvalersi di un apposito contingente di personale oltre che, se ritenuto necessario, di personale già collocato fuori ruolo. In casi di particolare complessità, la Giunta regionale può deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

5. L'osservanza delle direttive generali impartite dagli organi di direzione politica o i risultati negativi in ordine alle responsabilità di cui all'art. 23, primo comma, possono comportare, nei confronti dei dirigenti interessati, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, ovvero, nei casi più gravi, il licenziamento ai sensi delle apposite disposizioni del codice civile.

6. I provvedimenti di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta regionale d'intesa, per i dirigenti assegnati ai dipartimenti del Consiglio regionale, con l'ufficio di presidenza del Consiglio. La proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

7. Con regolamento consiliare, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinati la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del nucleo di valutazione, nonché i casi di accertamento delle responsabilità dei dirigenti e le modalità cui devono attenersi per le relazioni di cui al primo e secondo comma. Possono inoltre introdursi, con il regolamento suddetto, ulteriori sanzioni di minore entità.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali nelle quali ha operato il dirigente e del personale e dei mezzi di cui ha potuto disporre.

TITOLO V

I CONTROLLI

Art. 25.

I controlli

1. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio predispongono un sistema di controlli sul funzionamento delle strutture di rispettiva competenza.

2. Il sistema di controlli, operante anche ai fini del rilevamento delle responsabilità di cui ai precedenti articoli, consta:

a) del controllo di gestione, concernente l'efficienza di impiego delle risorse e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati;

b) del controllo ispettivo, concernente la legalità dell'azione amministrativa e l'osservanza delle norme finanziarie, contabili, patrimoniali, sul funzionamento della struttura operativa e sul personale;

c) del controllo interno sugli atti, concernente il riscontro di legittimità e di regolarità contabile e amministrativa.

Art. 26.

I controlli di gestione

1. I controlli di gestione assumono a riferimento le singole strutture e articolazioni organizzative e sono attivati dai coordinatori o responsabili d'ufficio per le strutture cui sono preposti, nonché per le materie di competenza di queste.

2. Un'apposita struttura, costituita ai sensi dell'art. 4, definisce per il centro direzionale le modalità, i contenuti generali e le metodologie dei controlli di gestione.

3. La struttura di cui al comma precedente, in rapporto con la Giunta regionale e il comitato tecnico della programmazione, coordina le informazioni e compie le opportune verifiche in ordine ai controlli di gestione di cui al primo comma.

Art. 27.

Il controllo ispettivo

1. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio, per le strutture di rispettiva competenza, dispongono forme di controllo ispettivo interno, in via stabile o per particolari circostanze.

2. Per i relativi adempimenti, ci si può avvalere di strutture o posizioni individuali costituite ai sensi degli articoli 4 e 6.

3. Forme di controllo ispettivo possono inoltre essere autonomamente disposte, rispettivamente per le strutture di cui agli articoli 3 e 4 e per le articolazioni organizzative ad esse interne, dai coordinatori e dai dirigenti responsabili delle strutture stesse.

4. Determinate strutture interne, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono svolgere, su richiesta del comitato tecnico della programmazione, controlli di natura ispettiva riguardanti l'intero centro direzionale e gli uffici di cui all'art. 7.

Art. 28.

Il controllo interno degli atti

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato deliberati dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale e degli uffici di cui all'art. 7, sono sottoposti dalle seguenti procedure di controllo preventivo:

a) la struttura competente del dipartimento finanze e bilancio esamina gli atti comportanti entrata o spesa, verificandone la corretta imputazione al bilancio e l'identità della documentazione a corredo; appone quindi il visto di regolarità contabile, che è obbligatorio e vincolante ai fini della esecutività dell'atto;

b) la struttura competente del dipartimento per le attività generali della Giunta regionale esamina tutti gli atti, verificandone la legittimità anche in ordine alla competenza della struttura di massima dimensione nel cui ambito sono stati adottati; gli eventuali rilievi sono comunicati al dirigente interessato e, per conoscenza, al coordinatore della competente struttura di massima dimensione; il riscontro di vizi di incompetenza impedisce l'esecutività dell'atto.

2. Le procedure di cui al comma precedente si applicano altresì agli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della Giunta.

3. Le proposte di legge di iniziativa della giunta sono sottoposte alle seguenti procedure di controllo preventivo:

a) è richiesto il parere, per i profili di rispettiva competenza, delle strutture competenti del dipartimento affari legislativi e giuridici, del dipartimento del personale, del dipartimento programmazione;

b) è richiesto il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della struttura competente del dipartimento finanze e bilancio.

TITOLO VI

IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 29.

Adeguamento del rapporto di lavoro al decreto legislativo

1. La Regione Toscana adegua le norme che disciplinano i rapporti di lavoro dei dipendenti regionali ai principi contenuti nel decreto legislativo.

2. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del predetto decreto legislativo. I contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2, del decreto.

3. Le leggi regionali di recepimento degli accordi contrattuali nazionali e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abrogate, costituiscono la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. Tali disposizioni, per le materie che ne costituiscono oggetto, sono abrogate a seguito della stipulazione del contratto collettivo di lavoro. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo.

4. Fatte salve le materie per le quali opera la riserva di legge prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la disciplina degli istituti relativi al rapporto di lavoro, ivi compresa quella derivante dalla stipulazione dei contratti collettivi, viene approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atti amministrativi di natura regolamentare.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Dotazioni organiche

1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali, determinata con la legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e incrementata con la legge regionale 18 novembre 1989, n. 76, già ridotta di complessive n. 1208 unità per effetto delle leggi regionali 17 settembre 1989, n. 62 e 11 agosto 1993, n. 55, è ulteriormente ridotta di n. 276 unità a decorrere dal 1° gennaio 1995. La relativa consistenza a tale data è pertanto rideterminata in complessive n. 3250 unità così ripartite:

qualifica dirigenziale	n. 380 posti
8ª qualifica funzionale	n. 463 posti
7ª qualifica funzionale	n. 581 posti
6ª e 5ª qualifica funzionale	n. 1310 posti
4ª e 3ª qualifica funzionale	n. 516 posti

2. Il contingente complessivo di organico per l'esercizio delle funzioni delegate, determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, è già ridotto di numero 697 posti per effetto dei trasferimenti agli enti destinatari di delega disposti in attuazione degli articoli 3 e 4 della predetta legge, è ulteriormente ridotto di n. 12 posti con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Il contingente di organico regionale residuo, pari a complessivi 929 posti, risulta così ripartito:

qualifica dirigenziale	37
8ª qualifica funzionale	183
7ª qualifica funzionale	311
6ª qualifica funzionale	251
5ª qualifica funzionale	43
4ª qualifica funzionale	44
3ª qualifica funzionale	60

3. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo unico regionale viene collocato nell'uno o nell'altro degli organici di cui ai precedenti comma, in ragione dell'assegnazione in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le variazioni degli organici complessivi di cui ai precedenti commi, da definire in base al disposto dell'articolo 30 del decreto legislativo, sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento della spesa; sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, negli altri casi.

Art. 31.

Articolazione degli organici

1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al primo comma del precedente articolo, il Consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, determina con deliberazione i contingenti di organico dei propri uffici, ripartiti per qualifiche.

La proposta, prima della presentazione in consiglio, è comunicata alla giunta, che può far pervenire all'ufficio di presidenza, entro trenta giorni, proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilità complessive di organico e finanziarie.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al primo comma del precedente articolo, i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche:

- a) dei dipartimenti del centro direzionale e dell'avvocatura;
- b) dell'ufficio del comitato regionale di controllo;
- c) degli uffici del genio civile;
- d) delle aziende di promozione turistica e dell'ARSA.

Art. 32.

Trasferimento del personale agli Enti locali

1. Il personale del ruolo unico regionale, compreso nel contingente di cui al secondo comma dell'art. 30, comandato agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate, è trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica ed il relativo finanziamento, agli enti medesimi, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del decreto legislativo.

2. Sono inoltre trasferiti agli Enti locali i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti.

3. Gli Enti locali destinatari dei trasferimenti adeguano la propria pianta organica secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1987, n. 268.

4. Il personale è trasferito con la qualifica funzionale posseduta. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione Toscana, che provvede direttamente all'erogazione.

5. Al personale trasferito viene corrisposto da parte dell'amministrazione regionale l'assegno di mobilità nei termini e nelle misure di cui all'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41.

6. Il regime pensionistico del personale trasferito è disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dal relativo regolamento attuativo.

7. La Giunta regionale adotta d'ufficio, previo confronto con le organizzazioni sindacali e d'intesa, in ordine alla ripartizione dei posti, con gli enti interessati, i provvedimenti di trasferimento del personale e dei posti vacanti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al termine delle operazioni di trasferimento, il contingente di cui al secondo comma dell'art. 30 è soppresso.

Art. 33.

Prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di competenza di questo, nei limiti e con le forme di cui agli articoli 9, quinto comma e 34, terzo comma:

a) deliberano, all'interno dei dipartimenti, dell'avvocatura e degli uffici di cui all'art. 7, le principali strutture o posizioni individuali di cui all'art. 4;

b) definiscono le dotazioni organiche dei dipartimenti, avvocatura e uffici e procedono alle conseguenti assegnazioni dei dirigenti e dipendenti regionali, con i criteri di cui all'art. 19, settimo e ottavo comma e dell'art. 21, terzo e quarto comma;

c) nominano, tra i dirigenti assegnati alla corrispondente struttura, i coordinatori e i responsabili degli uffici.

2. Nei successivi trenta giorni, i coordinatori o responsabili d'ufficio, nominati ai sensi del comma precedente, propongono, fra i dirigenti assegnati al rispettivo dipartimento o ufficio, i responsabili delle strutture deliberate ai sensi dello stesso comma precedente, lettera a); propongono la costituzione di eventuali ulteriori strutture o posizioni individuali di cui all'art. 4; propongono i dirigenti responsabili di tali ulteriori strutture o posizioni individuali.

3. Entro i trenta giorni ancora successivi:

a) la Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio assumono le determinazioni di competenza sulle proposte di cui al comma precedente;

b) successivamente, i coordinatori e responsabili d'ufficio procedono al riparto del personale all'interno della struttura cui sono preposti e provvedono alla costituzione delle articolazioni organizzative di propria competenza e alla nomina dei responsabili delle stesse.

4. Gli atti assunti ai sensi dei precedenti commi acquistano efficacia decorsi i termini di cui ai commi stessi, e quindi non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A partire da tale termine, si applicano altresì le disposizioni della presente legge sul riparto delle competenze tra organi di direzione politica e dirigenti e tra questi ultimi, sulle responsabilità dei dirigenti e sui controlli interni.

Art. 34.

Dotazione organica dei dirigenti

1. L'organico dei dirigenti regionali è complessivamente ridotto di n. 130 unità e risulta determinato in n. 417 unità.

2. Gli incarichi di funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lettera a) non possono superare le 21 unità.

3. Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lettera b), sommato al numero massimo degli incarichi di cui al comma precedente, è ridotto di 38 unità, rispetto al numero dei posti della seconda qualifica dirigenziale della precedente struttura, ed è quindi pari a 119 unità, così ripartite:

Consiglio regionale	n. 18
Giunta regionale centro direzionale	n. 86
uffici comitato di controllo	n. 2
uffici del genio civile	n. 10
A.R.S.I.A.	n. 3

4. Nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i due terzi dei posti di qualifica dirigenziale di cui al primo comma dell'art. 30 che si rendono disponibili per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo sono soppressi.

Art. 35.

Enti ed aziende regionali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli enti e aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico dei dipendenti regionali, nonché all'IRPEP, ARER ed ATER, ed alle Aziende per il diritto allo studio universitario.

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, con effetto dall'attuazione della struttura operativa disciplinata dalla presente legge, le leggi regionali seguenti:

a) 6 settembre 1973 n. 55;

b) 24 aprile 1984 n. 23;

c) 26 agosto 1987 n. 48,

nonché le altre norme che disciplinano la struttura regionale.

2. Sono altresì abrogate le norme delle leggi regionali di cui alla allegata tabella B), nonché tutte le altre norme relative allo stato giuridico del personale non compatibili con la presente legge e con il decreto legislativo. A tal fine la Giunta regionale, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a coordinare la normativa regionale con le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo. I testi coordinati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Con decorrenza dall'esecutività degli atti di cui all'art. 29, quarto comma, cessa l'efficacia delle corrispondenti norme, mantenute in vigore dal precedente secondo comma. Gli atti medesimi contengono la ricognizione delle disposizioni sostituite.

Art. 37.

Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale

1. In attuazione del principio di cui all'art. 28, nono comma, del decreto legislativo, nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso pubblico per esami, è attribuita mediante concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura integrati da colloquio.

2. Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale in possesso di diploma di laurea con anzianità di 5 anni di effettivo servizio nelle qualifiche funzionali ottava e settima.

TABELLA A

Struttura

CONSIGLIO REGIONALE

(L'ufficio di presidenza del consiglio provvede, con propria deliberazione, nell'ambito della declaratoria dei dipartimenti, a specificare, dettagliandole, le relative attribuzioni. Nell'ambito di ciascun dipartimento sono costituiti i servizi e le aree di seguito indicati):

Dipartimento	Strutture assegnate
<i>Dipartimento gestione e sviluppo della struttura</i> (Organizzazione del personale; sistema informatico; bilancio e contabilità; beni mobili e immobili; comunicazione) . . .	n. 3
<i>Dipartimento assistenza agli organi per la produzione degli atti</i> (Gestione dell'iter degli atti del consiglio; assistenza e segreteria dell'ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari; rapporti istituzionali)	n. 6
<i>Dipartimento legislativo</i> (Assistenza e consulenza giuridico-legislativa; fattibilità ed implementazione; documentazione) . . .	n. 6

GIUNTA REGIONALE

(La Giunta regionale, provvede, con propria deliberazione, nell'ambito della declaratoria dei dipartimenti e delle altre strutture di massima dimensione, a specificare, dettagliandole, le relative attribuzioni. Tale deliberazione è adottata, su proposta del componente la giunta competente per l'organizzazione degli uffici, sentito il CTP. Nell'ambito di ciascuna struttura di massima dimensione sono costituiti i servizi e le aree di seguito indicati. Ulteriori aree o servizi all'interno delle strutture di massima dimensione o esterne ad esse possono essere costituiti con le modalità previste dalla presente legge, fermo restando il vincolo numerico di cui all'art. 34, terzo comma).

Dipartimento	Strutture assegnate
<i>Dipartimento della Presidenza</i> (Attività generali della presidenza; rapporti istituzionali; documentazione e comunicazione, delegazione di Roma; coordinamento rapporti comunitari)	n. 3
<i>Dipartimento attività generali della Giunta</i> (Segreteria della giunta, atti della dirigenza, controlli di legalità dei provvedimenti, Bollettino ufficiale, organizzazione e funzionamento dei servizi generali)	n. 2
<i>Dipartimento Finanze e Bilancio</i> (Bilancio e contabilità, beni mobili e immobili, risorse finanziarie)	n. 3
<i>Dipartimento programmazione</i> (Programma regionale di sviluppo; programmi obiettivi; analisi e valutazione delle politiche e dei progetti)	n. 3
<i>Dipartimento organizzazione e personale</i> (Organizzazione della struttura e metodi di lavoro; stato giuridico del personale; gestione economica e previdenziale; formazione e sviluppo professionale; contrattazione nazionale e decentrata)	n. 3
<i>Dipartimento affari legislativi e giuridici</i> (Studio ed elaborazione proposte legislative; consulenza giuridica agli organi e ai dipartimenti regionali, agli enti dipendenti della Regione, agli enti locali)	n. 1
<i>Avvocatura regionale</i>	n. 1
<i>Dipartimento sistema informativo e tecnologie dell'informazione</i> (Statistica, banche dati, sistema informativo e tecnologie dell'informazione per la Regione)	n. 3
<i>Dipartimento Agricoltura e Foreste</i> (Agricoltura, foreste, economia agro-forestale, osservatorio malattie delle piante) . . .	n. 3
<i>Dipartimento Ambiente</i> (Tutela ambientale; conservazione della natura; protezione civile)	n. 4

Dipartimento	Strutture assegnate
Dipartimento Urbanistica (Urbanistica, cartografia, edilizia residenziale pubblica)	n. 4
Dipartimento Trasporti e Infrastrutture (Trasporti; infrastrutture; osservatorio appalti; porti e trasporti marittimi)	n. 3
Dipartimento Attività Produttive (Artigianato, industria, attività estrattive, commercio, mostre e fiere, turismo e sport, attività di promozione)	n. 5
Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale (Occupazione, vertenze aziendali, osservatorio mercato del lavoro, formazione e orientamento professionale)	n. 2
Dipartimento Istruzione e Cultura (Cultura e beni culturali; biblioteche; spettacolo, diritto allo studio; attività educative)	n. 3
Dipartimento Sicurezza Sociale (Programmazione, legislazione, organizzazione e controllo in materia socio sanitaria)	n. 9

UFFICI DEL GENIO CIVILE

(Opere idrauliche, acque pubbliche, edilizia sismica e cemento armato, canali irrigui, linee elettriche, opere portuali e di navigazione interna, pronto intervento pubblica calamità; progettazione e direzione lavori per conto enti locali e per finanziamenti straordinari; istruttoria geologica strumenti urbanistici; altre attività istruttorie e tecniche attribuite dalla giunta regionale; consulenza agli enti locali in materia di appalti, opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi):

Ufficio Arezzo	n. 1
Ufficio Firenze	n. 1
Ufficio Grosseto	n. 1
Ufficio Livorno	n. 1
Ufficio Lucca	n. 1
Ufficio Massa Carrara	n. 1
Ufficio Pisa	n. 1
Ufficio Pistoia	n. 1
Ufficio Prato	n. 1
Ufficio Siena	n. 1

L'attività degli uffici del genio civile è seguita, per il riferimento con la Giunta regionale, dal componente la giunta incaricato per il dipartimento ambiente.

La Giunta regionale attribuisce ad un dirigente l'incarico di coordinare gli uffici predetti, al fine di raccorderne l'attività in relazione ai compiti assegnati. Si applicano al coordinatore degli uffici del genio civile le norme dell'art. 38, quinto comma, lettera e, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41.

UFFICI DEL CO.RE.CO.

(funzioni di cui alla legge regionale 7 luglio 1992, n. 31)

Strutture assegnate	n. 2
-------------------------------	------

TABELLA B: Norme abrogate

Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51:

Art. 3.

Art. 8: limitatamente all'ultimo capoverso della declaratoria di funzioni.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21: comma 3 e 4.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 27, comma 1: limitatamente alle parole da «di intesa» a «pubblico impiego».

Art. 43.

Art. 50, eccettuato il comma 6.

Art. 69: comma 2.

Art. 109.

Art. 157: comma 1, lettera d).

Allegato A: limitatamente alle qualifiche e ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale e della 1ª qualifica dirigenziale.

Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Legge regionale 18 novembre 1989, n. 76:

Art. 2: comma 2.

Art. 5, comma 1: limitatamente alle parole «appartenente alla 2ª qualifica dirigenziale»; comma 2, 3 e 4.

Art. 6, comma 1: limitatamente al 1º e 2ª alinea.

Art. 8.

Legge regionale 9 aprile 1990, n. 41:

Art. 22, comma 2: limitatamente alle parole da «ai sensi» a «n. 51».

Legge regionale 14 novembre 1991, n. 53:

Art. 1.

Art. 3.

Legge regionale 14 novembre 1991, n. 54.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 ottobre 1994.

94R1052

LEGGI REGIONALI 7 novembre 1994, n. 82.

Modifica alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 concernente «Recupero del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 73 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il testo del quinto comma dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«A ciascuno degli uffici suddetti è preposto un dirigente o funzionario regionale o comunque pubblico. L'incarico è deliberato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, su proposta nominativa da parte dell'amministratore interessato. Con le stesse modalità sono inoltre assegnati gli altri dipendenti di cui al comma precedente».

2. Il sesto comma dell'art. 10 della predetta legge regionale è abrogato.

3. Il testo dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale medesima è sostituito dal seguente:

«Le variazioni degli organici complessivi di cui ai precedenti commi, da definire in base al disposto dell'art. 30 del decreto legislativo entro il 28 febbraio 1995, sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, negli altri casi».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 ottobre 1994.

94R1053

LEGGI REGIONALI 7 novembre 1994, n. 83.

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 73 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 46, secondo comma, lettera i) dello Statuto.

Art. 2.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in conformità ai criteri che regolano l'esercizio delle funzioni di direzione stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, delibera:

a) la proposizione alla Corte Costituzionale dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione;

b) la proposizione di ricorsi amministrativi, di ricorsi giurisdizionali, di interventi principali ed adesivi, dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, da promuovere dalla Regione per la difesa dei propri interessi;

c) la proposizione di azioni giudiziarie, di interventi principali ed adesivi, dinanzi al giudice ordinario, da promuovere dalla Regione per la difesa dei propri interessi, nonché alla costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali;

d) la costituzione dell'Amministrazione dinanzi alla Corte Costituzionale in caso di giudizi di legittimità costituzionale e di conflitti di attribuzione promossi da terzi avverso leggi ed atti della Regione;

e) la costituzione dell'Amministrazione nei giudizi promossi da terzi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, diretti ad impugnare atti o comportamenti imputabili alla Regione;

f) la costituzione dell'Amministrazione nei giudizi promossi da terzi avverso la Regione dinanzi al giudice ordinario, in connessione a provvedimenti o attività imputabili alla Regione stessa;

g) la promozione di ogni altra lite attiva o passiva;

h) le rinunce e le transazioni.

2. I provvedimenti adottati, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per gli ulteriori gradi del procedimento.

3. La Giunta può deliberare la promozione di azioni o la resistenza in giudizio, per controversie analoghe che riguardano una pluralità di soggetti, anche con provvedimenti a carattere generale.

4. Anteriormente alla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione è data notizia al Presidente del Consiglio regionale che informa il Consiglio medesimo nella prima seduta successiva.

Art. 3.

Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta in giudizio l'Amministrazione e promuove direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza. Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta regionale dello stato del contenzioso.

Art. 4.

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente Regione nonché, su loro richiesta, dei soggetti previsti dall'articolo 58 dello Statuto.

2. Per ogni controversia, qualora non sia stato conferito mandato generale, viene conferito mandato ad litem nel quale viene altresì eletto domicilio.

3. L'Avvocatura regionale, oltre alla gestione del contenzioso ordinario, amministrativo ed arbitrale, propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o ad altri patrocinatori esterni. Il ricorso al patrocinio esterno, ove non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, è ammesso nel caso di impossibilità di avvalersi dei legali interni per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.

4. L'Avvocatura regionale inoltre:

propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
esercita la consulenza connessa a controversie;

esprime il proprio parere in ordine alla instaurazione di liti attive o passive, sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie e sugli atti di transazione e di rinuncia;

esprime il proprio parere sull'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti d'ufficio.

Art. 5.

Assegnazione del personale

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolte dai legali assegnati con carattere di esclusività all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. I coordinatori dei Dipartimenti Affari Legislativi e Giuridici e dell'Avvocatura regionale curano le opportune intese per assicurare l'utilizzazione comune di determinati servizi di supporto.

Art. 6.

Stato giuridico del personale assegnato all'Avvocatura regionale e compensi professionali

1. Ai professionisti assegnati all'Avvocatura regionale viene applicato il trattamento economico e normativo previsto sullo stato giuridico del personale della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di recupero e di corresponsione dei compensi di natura professionale previsti dal vigente ordinamento regionale.

3. Alla liquidazione degli onorari, delle competenze e delle spese portate in sentenza, delle spese di registro, delle somme iscritte nel Campione civile o penale e ripetute all'Amministrazione regionale, delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, ai professionisti esterni ed ai consulenti tecnici, si provvede secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 115 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Art. 7.

Relazione al Consiglio regionale

Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso con l'indicazione degli incarichi assegnati e dei relativi oneri.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 ottobre 1994.

94R1054

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 84.

Modificazione dei termini previsti dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 46.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 74 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il termine del 30 novembre, di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, è anticipato al 15 novembre.

2. I termini del 30 dicembre e del 15 gennaio di cui all'art. 4, secondo comma, sono anticipati rispettivamente al 15 novembre e al 30 novembre.

3. I termini del 15 dicembre, di cui all'art. 3, secondo e terzo comma, sono anticipati al 30 novembre.

4. I termini del 15 gennaio, di cui all'art. 4, primo e terzo comma, sono anticipati entrambi al 30 novembre.

5. I termini del 30 gennaio e del 28 febbraio, di cui all'art. 5, sono entrambi anticipati al 15 gennaio.

6. I termini del 15 aprile e del 15 maggio, di cui all'art. 6, sono entrambi anticipati al 15 febbraio.

7. Il termine del 31 marzo, di cui all'art. 7, è anticipato al 15 gennaio. Entro tale data i legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi regionali presentano, in sostituzione del rendiconto consuntivo, ove non ancora approvato, una dichiarazione contenente la relazione illustrativa prevista dallo stesso art. 7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 settembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 ottobre 1994.

94R1055

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 85.

Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 74 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 4, quinto comma della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29

1. Al termine del quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29, il punto fermo è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente espressione *esentito il parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1984 n. 65*.

Art. 2.

*Inserimento dell'articolo 4-bis
nella legge regionale 12 maggio 1993, n. 29*

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 è inserito il seguente articolo 4-bis:

«Articolo 4-bis.

*Procedimento particolare nel caso di realizzazione
per lotti del progetto di bonifica*

1. Qualora sulla base del progetto di bonifica, sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico con riguardo allo sviluppo economico e occupazionale della zona interessata, la Giunta regionale, previo parere positivo del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, autorizza il Sindaco a rilasciare le concessioni edilizie e il certificato di agibilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 7 novembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 settembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 ottobre 1994.

94R1056

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1994, n. 86.

Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 75
del 18 novembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali nel territorio della Regione Toscana.

2. Le attività di cui al comma precedente sono realizzate in conformità con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal Programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 allo scopo di tutelare i beni idrominerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.

Art. 2.

Natura dei beni

1. Le acque minerali e termali, esistenti nel territorio della Regione Toscana fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 3.

Amministrazione dei beni

1. La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali sono subordinate al rilascio dal permesso di ricerca e della concessione da parte della Giunta regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 4.

Permesso di ricerca

1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso.

2. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non alloranti;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali e termali.

Art. 5.

Limiti del permesso

1. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a duecento ettari e non può avere validità superiore a tre anni.

2. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

Art. 6.

Istanza

1. L'istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Giunta regionale.

2. L'istanza deve essere corredata dai seguenti elementi:

a) da una mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria in scala 1:5000;

b) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione;

c) una relazione idrogeologica sulla zona interessata alla ricerca, con la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale;

d) la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società dei requisiti tecnici ed economici adeguati alle attività da intraprendere;

e) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché certificato di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata e integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;

f) certificato del Tribunale attestante che nei confronti dal titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

g) uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di ricerca programmate comportano sull'ambiente.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Gli enti locali devono allegare la relativa delibera consiliare.

4. Le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con cadenza triennale, sono a carico del richiedente.

5. Copia dell'istanza presentata alla Giunta regionale è contestualmente depositata presso il Comune o i Comuni interessati, che, entro otto giorni dalla data del deposito provvedono alla pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 7.

Istanze concorrenti e priorità

1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, nelle more dell'istruttoria, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla ricerca.

2. A priorità delle altre condizioni prevale la priorità nella presentazione dell'istanza.

Art. 8.

Rilascio del permesso

1. Il permesso di ricerca è deliberato dalla Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale, il Comune o i Comuni interessati per territorio, previa istruttoria tecnica dell'Ufficio del Genio Civile.

2. L'Amministrazione provinciale, nonché il Comune o i Comuni interessati per territorio esprimono il rispettivo parere relativamente alla accoglibilità dell'istanza, entro novanta giorni dalla richiesta della Giunta. In particolare i Comuni devono esprimersi anche in riferimento agli eventuali aspetti urbanistici interessati dal successivo art. 35. Trascorso inutilmente tale termine il parere è da intendersi come positivamente acquisito.

3. L'Ufficio del Genio Civile compie, sulla base della richiesta della Giunta regionale, tutte le operazioni utili a verificare l'accoglibilità, sul piano tecnico, della istanza. L'istruttoria tecnica deve concludersi entro novanta giorni dalla richiesta.

4. Per le zone su cui pendono vincoli minerari o servizi militari l'Ufficio del Genio Civile sente rispettivamente il Distretto Minerario e l'Amministrazione militare.

5. Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1437 e successive modificazioni, nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologico, nonché nelle altre zone soggette a vincoli statali, l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio acquisisce nel corso dell'istruttoria il parere delle autorità competenti.

Art. 9.

Contenuto del permesso

1. Il provvedimento regionale relativo al permesso di ricerca deve contenere:

a) le generalità del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un Comune della Provincia dove si eseguono i lavori;

b) la durata del permesso e la superficie accordata;

c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi del successivo art. 10;

d) la data di inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;

e) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare il permesso di ricerca.

2. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico, che ne costituisce parte integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca.

3. Eventuali varianti del programma dei lavori sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende approvata.

Art. 10.

Diritto proporzionale - Tassa di rilascio

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di L. 7.600 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il pagamento del diritto proporzionale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio successivo all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

3. La misura del diritto proporzionale viene adeguata ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 28 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Notificazione del permesso

1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare l'avvio della ricerca ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori, nonché al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.

Art. 12.

Informazioni e controllo

1. Il ricercatore, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve trasmettere alla Giunta regionale una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

2. Il ricercatore deve inoltre comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere. In tal caso deve presentare alla Giunta regionale, entro trenta giorni da tale comunicazione, un idoneo progetto di captazione, il quale si intende approvato se, entro trenta giorni dalla data di presentazione, non è oggetto di rilievo da parte degli uffici regionali. Qualora gli uffici formulino rilievi, il nuovo progetto si intende approvato, se non nuovamente osservato, entro i trenta giorni successivi.

3. Un funzionario dell'Ufficio dal Genio Civile competente per territorio, assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Art. 13.

Proroga del permesso

1. Il permesso può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, previa constatazione delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale nel termine perentorio di novanta giorni prima della scadenza del periodo di ricerca autorizzato. Alla domanda deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca, con i relativi preventivi di spesa.

3. La Giunta regionale, entro il termine di validità dell'originario permesso di ricerca, deve decidere in relazione alla richiesta di proroga. Trascorso il termine di validità dell'originario permesso senza che alcuna decisione sia stata presa, la domanda di proroga deve intendersi accolta.

Art. 14.

Trasferimento del permesso

1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare del permesso ed è subordinata al possesso, da parte del cessionario, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 6. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Giunta regionale anche al Sindaco o ai Sindaci territorialmente interessati.

2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di diritto e comporta la decadenza del permesso.

4. Ogni trasferimento del permesso di ricerca è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 29 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Cessazione del permesso

1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per:

- rinuncia;
- decadenza;
- revoca.

Art. 16.

Rinuncia

1. La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla Giunta regionale, comunicata al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati e non può essere sottoposta a condizione.

Art. 17.

Decadenza

1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso nei seguenti casi:

- quando non si è dato inizio ai lavori nel termine stabilito o gli stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione;
- quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente art. 14;
- quando non è stato corrisposto il diritto proporzionale di cui all'art. 10;
- quando non siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del titolare del permesso;
- quando sia stato fatto commercio delle acque captate.

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione, o degli eventuali successivi ricercatori.

Art. 18.

Revoca

1. Il permesso di ricerca può essere revocato dalla Giunta regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.

2. Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute limitatamente alla attuazione del programma approvato e nella misura determinata dalla Giunta regionale.

3. La revoca del permesso di ricerca deve essere comunicata al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.

Art. 19.

Accesso ai fondi

1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire danni causati dai lavori di ricerca.

3. Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha facoltà di esigere una cauzione, che il ricercatore deve depositare entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, la Giunta regionale delibera d'ufficio, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, l'ammontare della cauzione medesima; a deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

Art. 20.

Concessione

1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l'Amministrazione regionale abbia accertato l'esistenza e la coltivabilità, è subordinata a concessione regionale.

2. La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, in relazione al programma dei lavori.

Art. 21.

Istanza di concessione

1. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati:

- planimetria a scala 1:25000 con indicazione del perimetro della concessione;
- il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione;
- studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente:
 - l'inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell'area climatologica;
 - bilancio idrogeologico;
 - geochimica delle acque;
 - idraulica dei sistemi di captazione;
 - considerazioni sulle modalità di coltivazione del giacimento: nel caso di acque termo-minerali, l'indicazione delle manifestazioni termali;

d) la planimetria a scala 1:5000 con l'indicazione:

del perimetro della concessione evidenziato con linea rossa continua;

delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area della concessione;

delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano;

dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione delle acque e il percorso delle condotte da questo alle sorgenti;

della viabilità esistente e/o di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;

e) un progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con documentazione relativa all'inserimento paesistico delle opere e l'indicazione dei parametri urbanistici che si prevede di utilizzare;

f) certificati dei definitivi accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici delle sorgenti;

g) certificazione rilasciata dal Comune contenente:

la normativa urbanistica dell'area interessata nonché la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

la descrizione, anche cartografica, di tutti i vincoli gravanti sull'area interessata;

h) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese;

i) documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere;

l) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché certificato di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 come modificata e integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;

m) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

n) studio di valutazione di impatto ambientale.

2. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

3. L'Ufficio del Genio Civile compie, sulla base della richiesta regionale, tutte le operazioni utili a verificare l'accogliibilità, sul piano tecnico, dell'istanza secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8. L'istruttoria tecnica deve concludersi entro novanta giorni dalla richiesta regionale.

4. Come primo atto dell'istruttoria viene data pubblicazione dell'istanza nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; i soggetti e gli enti interessati possono presentare alla Regione le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

5. Le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza sono a carico del richiedente il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con cadenza triennale.

Art. 22.

Rilascio e durata delle concessioni

1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo parere conforme del Comune o dei Comuni interessati in merito alla compatibilità delle opere previste con gli strumenti urbanistici.

2. Qualora il parere di cui al primo comma sia negativo, la Giunta regionale può chiedere al Comune l'adozione di apposita variante. La variante è approvata ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni.

3. Se il Comune non provvede all'adozione della variante entro novanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, né a comunicare alla Regione, entro lo stesso termine, le ragioni che ostano a tale adozione, la Giunta regionale, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, primo comma della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, può proporre al Consiglio, ai sensi del medesimo art. 3 della stessa legge regionale, le prescrizioni idonee, in modifica dello strumento urbanistico, a consentire le opere e le attività connesse alla concessione di cui al primo comma.

4. La durata della concessione è compresa fra i 15 e i 25 anni ed è proporzionata alla portata della sorgente nonché all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.

5. All'atto di rilascio della concessione a società e comunque nel caso in cui si verifichi un trasferimento di quote pari al 10% del capitale sociale, la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come successivamente integrata e modificata dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, deve essere esibita da tutti i soci.

Art. 23.

Contenuto della concessione

1. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale e contiene:

a) l'indicazione delle generalità del concessionario e del suo domicilio, che deve essere eletto in un Comune della Provincia ove è svolta l'attività;

b) la durata della concessione;

c) la delimitazione dell'area oggetto di concessione, nonché la delimitazione delle aree di salvaguardia ai sensi dei successivi articoli 30, 31, 32;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovute al ricercatore ai sensi dell'articolo 29;

f) tutti gli altri obblighi e condizioni cui si intenda subordinare la concessione, ivi compresa l'eventuale disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività.

2. Al provvedimento sono uniti:

a) la planimetria e il verbale di delimitazione, che ne costituiscono parte integrante;

b) il programma generale di coltivazione;

c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio, i relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire.

3. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

4. La mancata comunicazione di quanto previsto al precedente comma 3 può costituire motivo di decadenza della concessione.

5. Il Presidente della Regione, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale, provvede alla emanazione di apposito decreto meramente esecutivo, con cui rilascia la concessione.

6. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 24.

Diritto proporzionale - Tassa di concessione Contribuzione agli oneri diretti e indiretti

1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area di concessione:

a) di L. 100.000 con un minimo di 5.000.000 per le acque minerali;

b) di L. 30.000 con un minimo di 1.000.000 per le acque termali;

c) di L. 10.000 con un minimo di 300.000 per le concessioni la cui attività è sospesa.

2. Il pagamento del diritto proporzionale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I concessionari sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio successivo all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

3. La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento della Giunta regionale ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

5. Il rilascio della concessione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 32 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I concessionari sono tenuti a versare alla Regione un contributo per gli oneri diretti ed indiretti sostenuti da Comuni, Province e Regione in conseguenza delle opere ed attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio di competenza sulla base di parametri stabiliti dalla Giunta regionale. La quantificazione dell'importo dovuto è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e gli Enti interessati nella quale sono altresì definiti i termini e le modalità di pagamento.

Art. 25.

Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare è tenuto a depositare alla Giunta regionale una cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non superiore a lire 100 milioni. La cauzione è vincolata per tutta la durata del programma di lavoro.

2. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale.

3. In caso di mancata realizzazione del programma o in caso di decadenza della concessione per i motivi di inadempienza del concessionario di cui al successivo art. 49, la Giunta regionale destina l'importo della cauzione per interventi diretti alla tutela ambientale, manutenzione e studi delle sorgenti.

Art. 26.

Ulteriori obblighi

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

a) eseguire ogni tre anni, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento;

b) inviare al Dipartimento Attività Produttive della Regione le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 105, dal decreto ministeriale 12 novembre 1992 n. 542, dal decreto ministeriale 13 gennaio 1993 e successive modificazioni. Per le acque termali le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche devono essere effettuate almeno ogni 5 anni, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 27.

Programma dei lavori

1. Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno deve essere inviato alla Giunta regionale il programma dei lavori che il concessionario intende eventualmente svolgere nell'anno successivo.

La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla comunicazione, approva il programma; decorso inutilmente tale termine il programma si intende comunque approvato.

Art. 28.

Esercizio della concessione

1. Le concessioni devono essere tenute in attività; qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, la Giunta regionale può consentire la sospensione dell'attività.

2. Il periodo di chiusura stagionale è fissato dalla Giunta regionale, sentito il concessionario, con apposito calendario pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La riapertura dello stabilimento è comunque subordinata all'espletamento della procedura prevista dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

3. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione degli impianti e delle opere anche durante la sospensione dell'attività.

Art. 29.

Preferenze per il rilascio della concessione

1. L'istanza di concessione presentata dal ricercatore, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21, costituisce elemento di preferenza in caso di concorrenza di più istanze.

2. Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta ed un'indennità in ragione delle opere utilizzate.

3. L'ammontare del premio e delle indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore ed il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione. Ogni ulteriore contestazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento del premio e dell'indennità al ricercatore o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

Art. 30.

Area di salvaguardia

1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali oggetto di sfruttamento, sono stabilite delle aree di salvaguardia, distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

2. Le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi e ai punti di presa; le zone di protezione ambientale si riferiscono ai bacini imbriferi e alle aree di ricarica delle falde.

Art. 31.

Zone di rispetto

1. Le zone di rispetto sono indicate nel provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera c) della presente legge e sono delimitate in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere.

2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

a) dispersione, ovvero immissione in fossi, non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b) accumulo di concimi organici;

c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

e) apertura di cave e pozzi;

f) discarica di qualsiasi tipo, anche se controllate;

g) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

h) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

i) impianti di trattamento di rifiuti;

- l) pascolo e stazzo di bestiame;
m) ogni altra attività inquinante.

3. Nelle zone di rispetto è vietata l'installazione di pozzi a perdere; per quelli esistenti si adottano le misure per il loro allontanamento.

Art. 32.

Zone di protezione ambientale

1. Nelle zone di protezione ambientale devono essere adottate dalla Giunta regionale misure relative alla destinazione del territorio interessato nonché limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, agro-forestali e zootecnici.

Art. 33.

Accesso ai fondi

1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi, ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 19.

2. Il concessionario almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori deve notificare ai proprietari o possessori dei fondi interessati le operazioni, indicate al comma precedente, che intende realizzare.

Art. 34.

Pubblica utilità

1. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per l'utilizzazione industriale e termale, per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, ed in genere per la coltivazione e la sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.

2. Quando le opere indicate nel comma precedente debbono eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il Sindaco, su richiesta del concessionario, può dichiarare, ove occorra, la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

3. Su richiesta del concessionario, il Sindaco può ordinare l'occupazione d'urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando provvisoriamente l'indennità da corrispondere.

Art. 35.

Concessione edilizia

1. Per la realizzazione delle opere comprese nel programma generale di coltivazione, approvato ai sensi dell'art. 23, secondo comma, lettera b), e nel programma annuale di cui all'art. 27 della presente legge, ivi comprese quelle previste nelle varianti urbanistiche di cui al precedente art. 22, in conformità con quanto disposto nel provvedimento di concessione di cui all'art. 23 della presente legge, il Sindaco rilascia le concessioni edilizie ai sensi della legislazione vigente.

2. Le concessioni edilizie sono rilasciate previa sottoscrizione di apposite convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di durata non inferiore a 10 anni in cui i concessionari danno garanzia per la realizzazione delle opere necessarie a rendere effettiva la capacità produttiva del giacimento, e si impegnano per sé e per i loro aventi causa a non modificare la destinazione d'uso delle opere stesse. Nelle convenzioni o negli atti d'obbligo sono fissate, altresì, le sanzioni per l'inadempimento degli impegni assunti. A tutela degli interessi collettivi e in considerazione di particolari situazioni, disposizioni particolari potranno essere inserite nella convenzione o nell'atto d'obbligo.

Gli atti sono trascritti, a cura dell'Amministrazione comunale e a spesa del concessionario, nei registri della proprietà immobiliare.

Art. 36.

Pertinenze

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali.

2. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio del giacimento, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.

Art. 37.

Ipotecche

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata alla autorizzazione della Giunta regionale.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Il preetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.

3. L'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e loro pertinenze, è soggetta ad una tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 31 della tabella approvata con decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38.

Modificazioni dell'estensione dell'area concessa

1. Il limite di superficie contenuto nel provvedimento di concessione può essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario per documentate esigenze riconosciute dalla Regione.

2. La richiesta relativa è istruita conformemente all'iter previsto per l'originaria istanza di concessione.

3. Il limite di superficie della concessione può essere altresì ridotto per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico, sentito il parere del concessionario, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nel quale sono determinati il nuovo diritto proporzionale, nonché l'eventuale indennità dovuta al concessionario.

Art. 39.

Gestione unitaria

1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità delle risorse e per motivi di sicurezza, la Regione può prescrivere ai singoli concessionari di provvedere alla istituzione di una gestione unitaria, fissandone i criteri relativi.

2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale nomina un apposito commissario ad acta con il compito di istituire od attivare, per la finalità di cui al precedente comma, la gestione unitaria, e di stabilire, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonché il riparto delle spese.

3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unitaria, comporta la decadenza della concessione.

Art. 40.

Trasferimento della concessione

1. La concessione non può essere trasferita per atto tra vivi senza l'autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della concessione ed è subordinata al possesso, da parte del concessionario, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21.

2. Il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione è stata rilasciata.

3. Ogni atto di cessione, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva, è nullo. In tal caso la Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 49, primo comma, lettera d).

4. Ogni trasferimento per atto tra vivi della concessione mineraria è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 30 della tabella approvata con decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41.

Contratti di somministrazione

1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al primo comma costituisce motivo di decadenza dell'atto di concessione ai sensi del successivo art. 49.

Art. 42.

Trasformazioni e modifiche delle società

1. Quando il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, nel rispetto della legge 31 maggio 1965, n. 575 come modificata ed integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della società concessionaria, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva comporta la decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 49 della presente legge.

3. I legali rappresentanti e gli amministratori della nuova società, al pari degli imprenditori individuali sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21. L'accertamento di tali requisiti costituisce presupposto per il rilascio della preventiva autorizzazione di cui al primo comma.

4. Ogni modifica o trasformazione della società è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 30 della tabella approvata con decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Oltre che nel caso di trasformazione e modifica societaria, qualora si verifichi la sostituzione o integrazione dei soggetti nei confronti dei quali è richiesta la certificazione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 come modificata ed integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, tale certificazione deve essere riprodotta dai nuovi soggetti ai fini del mantenimento della concessione.

Art. 43.

Fallimento

1. In caso di fallimento del titolare la Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione.

Art. 44.

Successione mortis causa

1. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita con deliberazione della Giunta regionale all'erede che ne faccia domanda entro nove mesi dal decesso del titolare, purché sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21.

2. Qualora succedano più eredi, il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro il suddetto termine, abbiano nominato un loro rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata, ed in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia di cui al successivo art. 48.

Art. 45.

Informazioni ed attività ispettive

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati statistici riguardanti le produzioni relative all'anno precedente, e ogni ulteriore notizia e chiarimento eventualmente richiesti dalla Giunta regionale.

2. I titolari debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari della Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere l'ausilio della autorità pubblica.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della garanzia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 46.

Cessazione della concessione

1. La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza;
- d) per revoca.

Art. 47.

Scadenza del termine - Rinnovo della concessione

1. La concessione può essere rinnovata con la medesima procedura e secondo gli stessi criteri stabiliti dalla presente legge per il rilascio e la durata del provvedimento originario, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

2. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare la relativa istanza un anno prima della scadenza prevista, secondo la stessa procedura stabilita per il rilascio del provvedimento originario. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione di giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Giunta regionale il rinnovo prima del termine sopraindicato.

3. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da:

- una relazione sullo sfruttamento effettuato;
- una planimetria dell'area oggetto della concessione con monografie dei vertici di delimitazione;
- una planimetria dello stabilimento;
- una descrizione dell'impianto e del sistema di utilizzazione;
- un programma generale di coltivazione nel quale devono essere indicati anche gli investimenti ed i tempi di attuazione.

4. Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del giacimento e delle sue pertinenze alla Regione.

5. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dagli uffici regionali, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.

6. Le spese occorrenti per l'istruttoria, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con cadenza triennale, sono a carico del richiedente.

Art. 48.

Rinuncia

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve fare espressa dichiarazione alla Giunta regionale, senza opporre alcuna condizione.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

3. La Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 49.

Decadenza

1. La decadenza della concessione è pronunciata con deliberazione della Giunta regionale quando il titolare della concessione:

a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione;

b) quando siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 21;

c) quando non abbia osservato le disposizioni relative al pagamento del canone, degli oneri e diritti nonché all'obbligo di mantenere in attività la concessione, salva l'ipotesi prevista nell'art. 28 della presente legge;

d) in caso di mancato assoggettamento alla gestione unitaria di cui al precedente art. 39;

e) quando abbia trasferito la concessione senza la prevista autorizzazione;

f) nei casi previsti dagli articoli 41, secondo comma e 42, secondo e quinto comma;

g) per la mancata presentazione ed inosservanza del programma annuale dei lavori;

h) quando non venga concessa o sia revocata l'autorizzazione sanitaria;

i) in caso di fallimento, ai sensi del precedente art. 43;

l) quando non vengano confermate da parte delle autorità competenti le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche dell'acqua nonché le proprietà terapeutiche che ne legittimano l'uso per imbottigliamento o per cure presso lo stabilimento termale e ne consentono la relativa autorizzazione sanitaria a quell'uso.

2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In nessun caso il concessionario decaduto può vantare il diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

Art. 50.

Pubblicità

1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Dalla data dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

Art. 51.

Revoca

1. La concessione può essere revocata per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, nel quale è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario.

Art. 51.

Nuova concessione

1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o decadenza, anche se su di esso siano state iscritte ipoteche, ponendo a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti, e stabilendo eventuali garanzie nell'interesse dei terzi.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI

Art. 53.

Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, spettano alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma precedente mediante il Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali, e i competenti organismi per i controlli igienico-sanitari.

3. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme le funzioni spettanti agli uffici di polizia giudiziaria, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste nel primo comma provvedono i funzionari regionali del servizio competente in materia di acque minerali e termali o quelli dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio. I funzionari all'uopo incaricati dalla Giunta regionale, saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; gli stessi funzionari possono richiedere, nell'esercizio delle funzioni esplicitate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

Art. 54.

Direttore di miniera

1. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali e termali, oltre ai soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, può essere affidata a laureati in geologia e periti industriali, periti minerari, geometri, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 55.

Registro

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sulla sorgente. In tale registro devono essere riportate, in ordine cronologico, le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.

Art. 56.

Installazione di apparecchiature di misura

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali in esercizio hanno l'obbligo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

per le acque minerali, di installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, e comunque prima degli interventi di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata; hanno inoltre l'obbligo di installare, in posizione idonea, ed entro il perimetro della concessione, la strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e di massima;

per le acque termali, di installare il misuratore automatico della portata.

2. Gli stessi titolari di concessione di cui sopra hanno l'obbligo di effettuare, ogni sei mesi, le rilevazioni indicate al comma precedente e di inviare i relativi risultati al Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali della Regione Toscana.

TITOLO V

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità di quanto in esso previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 8.000.000 e alla contestuale sospensione di ogni attività.

2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in difformità di quanto in essa previsto, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al quarto comma del successivo art. 58, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 e alla contestuale sospensione di ogni attività.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) o di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 26 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 8.000.000.

4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 45 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 2.500.000.

5. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui all'art. 12, primo e secondo comma della presente legge nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui all'art. 27 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 4.000.000.

6. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamata dal presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.500.000.

7. Per l'applicazione delle sanzioni indicate nei precedenti commi si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

Art. 58.

Norma transitoria e finale

1. I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza originariamente stabilita.

2. I soggetti che già utilizzano i giacimenti di acque minerali o termali in assenza di concessione, sono obbligati a richiederla entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge pena la sospensione dell'attività.

3. Le istanze e le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definite in base ai criteri e alle procedure in vigore alla data della presentazione della domanda, ad eccezione del pagamento dei tributi, oneri e diritti che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Le prescrizioni disciplinate al precedente art. 31 si applicano alle istanze ed alle pratiche di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge; per la concessione già in atto i titolari delle concessioni propongono alla Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una delimitazione della zona di rispetto di cui al precedente art. 31; la Regione, entro l'anno successivo, sentiti gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, approva o modifica le proposte pervenute. Decorso tale termine la proposta si intende approvata.

5. La Giunta regionale provvede ad emanare le disposizioni in attuazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 novembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1994 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 5 novembre 1994.

94R1057

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 49.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 «Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 è sostituito dal seguente:

«1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada".

2. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente all'articolo 104, comma 8, e all'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate:

a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione può essere rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e comunale del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente è quella il cui capoluogo è più prossimo alla sede dell'impresa stessa;

b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali è noto l'itinerario; l'autorizzazione è rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa: qualora il transito abbia origine fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente è la prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.

4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, la Regione provvede, se necessario, a disciplinare con legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale n. 32/1985 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta Regionale può emanare eventuali disposizioni di carattere tecnico-operativo necessarie per disciplinare l'esercizio della delega.».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge regionale n. 32/1985 è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 5 della legge regionale n. 32/1985 è sostituito dal seguente:

«1. L'indennizzo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" deve essere versato direttamente agli Enti proprietari delle strade interessate.

2. L'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli Enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione dei Comuni.».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge regionale n. 32/1985 è abrogato.

Art. 6.

La denominazione del capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio di cui all'articolo 7, primo comma, della legge regionale n. 32/1985 è sostituita dalla seguente:

«Trasporti eccezionali: indennizzo usura strada».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 novembre 1994

BRIZIO

95R0107

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 50.

Iniziative per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle direttive emanate dal Governo ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975), può definire, previa intesa governativa, accordi di collaborazione con entità istituzionali di Paesi esteri.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati con le corrispondenti entità istituzionali di Stati esteri con preferenza per quelle Nazioni in cui:

a) la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un ruolo di predominanza o di rilievo;

b) si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord sud ed est ovest;

c) l'immagine del Piemonte, nelle sue varie espressioni: culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria, necessita di essere consolidata o potenziata in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 1 sono definiti programmi particolari e progetti specifici, contenenti fra l'altro, l'indicazione di precisi limiti di spesa e di tempo, da approvarsi dalla Giunta Regionale, con riferimento alle materie di propria competenza, informandone preventivamente la competente Commissione consiliare.

2. L'approvazione della Giunta deve essere preceduta, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle direttive del Governo nazionale, dal conseguimento delle occorrenti intese governative ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

3. L'esercizio delle relative funzioni è assicurato, fino all'emanazione della legge di attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal Settore Segreteria della Giunta.

Art. 3.

1. Ai finanziamenti dei programmi e dei progetti direttamente gestiti dalla Regione si provvede in via ordinaria con riferimento ai capitoli di spesa del bilancio regionale, pertinenti alle iniziative da realizzare.

2. Per quelle iniziative per le quali il finanziamento non esiste uno specifico capitolo nel bilancio regionale, la copertura degli oneri relativi è assicurata da apposito capitolo da istituire nel bilancio medesimo, avente la denominazione: «iniziative straordinarie per l'attuazione della legge regionale sugli accordi di collaborazione internazionale della Regione Piemonte» e con le dotazioni, in termini di competenza e di cassa, che saranno annualmente stabilite con la legge di bilancio.

3. Per l'anno 1994 il capitolo di cui sopra ha la dotazione di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa. Per il medesimo esercizio alla dotazione finanziaria del capitolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 1590.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 novembre 1994

BRIZIO

95R0108

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 51.

Integrazione alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 22 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 1994)

(Omissis).

95R0109

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 52.

Variatione al bilancio di previsione degli Enti: Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore; Parco naturale dell'Argentera; Parco fluviale del Po e dell'Orba; Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; Parco naturale Lame del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaja di Villarboi, della Palude di Casalbettrame e della Garzaja di Carisio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 1994)

(Omissis).

95R0110

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 53.

Convalida della D.G.R. n. 112-36570 «Variazione al bilancio 1994 mediante prelievo dal fondo di riserve per spese impreviste».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 1994)

(Omissis).

95R0111

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 54.

Istituzione dell'Osservatorio regionale Prezzi e Tecnologie - Istituzione Elenco regionale Fornitori delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La legge concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 2.

Istituzione dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie

1. È istituito, nell'ambito delle competenze del settore gestione risorse strumentali e finanziarie dell'Assessorato alla sanità, l'Osservatorio Prezzi e Tecnologie (OPT), quale strumento di trasparenza nella gestione e mezzo di controllo della spesa pubblica.

Art. 3.

Struttura dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie

1. Il sistema informativo OPT è costituito da:

- Osservatorio Prezzi (OP);
- Osservatorio Tecnologie (OT).

2. L'OP è una banca dati delle trattative per l'acquisizione di beni, prodotti e servizi, svolte e concluse dalle USSL.

3. L'OT è una banca dati delle varianti codificate e valorizzate dai beni e dei prodotti presenti sul mercato.

Art. 4.

Comitato Tecnico Scientifico

1. Presso l'Assessorato alla sanità è istituito il Comitato Tecnico Scientifico, a supporto del settore gestione risorse strumentali e finanziarie, con i seguenti compiti:

a) elaborare proposte operative per la realizzazione del progetto OPT;

b) fornire pareri al settore gestione risorse strumentali e finanziarie in merito alla formazione e gestione dell'Elenco regionale Fornitori; fornire consulenza al settore gestione risorse strumentali e finanziarie in materia di tecnologie sanitarie;

c) fornire consulenza in materia di tecnologie sanitarie.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da due funzionari dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte e da cinque esperti esterni.

3. La nomina dei componenti il Comitato è demandata alla Giunta Regionale.

4. Il Comitato è presieduto da un funzionario regionale dell'Assessorato sanità.

5. La partecipazione al Comitato non dà luogo al riconoscimento di alcun compenso.

Art. 5.

Formazione dell'Elenco Fornitori

1. È costituito l'Elenco regionale Fornitori delle USSL, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

2. È gestito dal settore gestione risorse strumentali e finanziarie dell'Assessorato alla sanità e consiste nell'elencazione delle ditte idonee ad effettuare le forniture di beni e servizi alle USSL della Regione Piemonte.

3. L'iscrizione all'elenco è libera e non costituisce requisito indispensabile per partecipare alle trattative private indette dalle USSL, ai sensi dell'articolo 70 punti 1, 7, 8 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, per valori contrattuali entro i limiti massimi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 56.

Art. 6.

Criteri

1. I criteri per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale Fornitori ed il funzionamento dell'OPT sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consultiva competente.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte (BUR).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 novembre 1994

BRIZIO

95R0112

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 55.

Prima integrazione alla legge regionale 19 aprile 1994, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 1994)

(Omissis).

95R0113

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 56.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di gestione Parco Naturale Valle del Ticino e dell'Ente di gestione delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 1994)

(Omissis).

95R0114

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 57.

Assestamento ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, dell'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario, degli Enti di gestione dei Parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero, del Parco naturale dell'Argentera, del Parco naturale Lame del Sesia e dell'Istituto Ricerche Economiche Sociali del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 1994)

(Omissis).

95R0115

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1994, n. 58.

Rendiconto 1993 dei Parchi e delle Riserve naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0116

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 46.

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1994, n. 1 inerente rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve medio termine.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1994, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di «leasing mobiliare», l'accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa statale in attuazione della disciplina comunitaria, e delle imprese artigiane, nonché le azioni previste dalle direttive e dai

regolamenti comunitari, è affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane di cui al comma 1 con sede legale nella regione Marche ed ivi operanti, che assumano lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione del personale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 21 dicembre 1994

RECCHI

95R0098

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 47.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante norme di attuazione della legge n. 156/1983 concernente provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il nono comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 è aggiunto il seguente comma:

«Per superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire si intende altresì quella risultante dalla planimetria catastale dello stato di fatto preesistente ai movimenti franosi, limitatamente agli aventi diritto alla concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, i cui immobili sono stati demoliti dal Comune di Ancona in data anteriore alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di condono predetta».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 21 dicembre 1994

RECCHI

95R0099

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 48.

Integrazione alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 contenente «Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 «Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17-bis

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, continuano ad essere approvati dal consiglio regionale, secondo la legislazione precedentemente in vigore, i piani e programmi i cui proposte siano state presentate dalla giunta regionale entro il 31 dicembre 1994».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 21 dicembre 1994

RECCHI

95R0100

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 49.

Rifinanziamento dell'articolo 9, primo e quarto comma, della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 commi primo e quarto della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 500.000.000.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3213203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 con la denominazione «Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Rifinanziamento articolo 9, commi primo e quarto della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23», con la dotazione di competenza e di cassa di L. 500.000.000; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

3. Le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge perdono efficacia, salvo atto di conferma espressa da parte degli interessati entro il termine di cui al comma 3. Le domande sono esaminate secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23.

Art. 2.

1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 si provvede:

a) per l'anno 1994, mediante riduzione di L. 500.000.000 dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3213103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994;

b) per gli anni successivi la copertura della spesa è assicurata mediante impiego delle disponibilità iscritte al capitolo 5100201, elenco 2, partita 1 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996 adottato con l'articolo 43 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 21.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 21 dicembre 1994

RECCHI

95R0101

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 50.

Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Avanti titolo alle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie previste dalla presente legge sono assicurate ai cittadini iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali del territorio regionale.

Art. 2.

Prestazioni sanitarie ospedaliere in forma indiretta

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali assicurano ai cittadini di cui all'articolo 1 le prestazioni di ricovero ospedaliero, anche in regime diurno, in forma indiretta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate non siano in grado di erogarle in forma diretta con tempestività ed allorché il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito.

2. Ai fini di cui al comma 1, i cittadini che intendono usufruire di prestazioni in forma indiretta, devono richiedere alla USL d'iscrizione la preventiva autorizzazione accompagnando la richiesta con una motivata proposta di ricovero redatta da un medico di medicina generale o pediatrica di libera scelta.

3. La USL, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta concede, o nega motivatamente, l'autorizzazione previo esame e struttura di un medico di struttura pubblica specialistica nella branca relativa al tipo di prestazione richiesta.

4. Le prestazioni in forma indiretta possono essere fruite soltanto in centri non convenzionati o in case di cura private non convenzionate o parzialmente convenzionate purché debitamente riconosciute come tali, autorizzate e classificate dalla Regione di appartenenza secondo la vigente legislazione.

5. Le prestazioni in forma indiretta possono essere fruite anche in case di cura che, pur inattendendo un rapporto di convenzione con il servizio sanitario nazionale, non sono convenzionate per la branca relativa al tipo di prestazione richiesta ovvero trattasi di ricoveri in reparti che prevedono il totale onere della degenza a carico del cittadino in istituti di alta specializzazione.

6. Le prestazioni autorizzabili in forma indiretta riguardano malattie in fase acuta con esclusioni di stati morbosi riguardanti ricoveri per lungadegenza o per mera custodia in presenza di malattie di carattere psichiatrico.

Art. 3.

Modalità di rimborso

1. Il cittadino che ottenga l'autorizzazione a fruire dell'assistenza in forma indiretta deve, a conclusione del ricovero, e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla dimissione, presentare alla USL d'iscrizione domanda di rimborso delle spese sostenute.

2. La domanda deve essere redatta in carta semplice su appositi moduli predisposti secondo uno schema tipo approvato dalla giunta regionale riportante l'elenco dei documenti da allegare, l'attribuzione di responsabilità al richiedente per le dichiarazioni sottoscritte e le rilevazioni statistiche necessarie per la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

3. Analoga domanda può essere presentata dai cittadini che abbiano fruito di prestazioni in forma indiretta senza la prevista autorizzazione in presenza di eccezionali motivi di necessità ed urgenza e nell'accertata impossibilità di acquisire la prestazione nelle strutture pubbliche o convenzionate.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'accoglimento della domanda di rimborso è subordinato all'assenso della commissione sanitaria prevista dal successivo articolo 6.

Art. 4.

Limiti di rimborso

1. L'unità sanitaria locale rimborsa al cittadino che ha fruito della prestazione o ad un suo legale rappresentante o erede una quota della spesa sostenuta commisurata alle tariffe stabilite in attuazione dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Sino all'emanazione delle tariffe di cui al comma 1, il rimborso della spesa sostenuta sarà commisurato alle giornate di degenza fruite ed alla tariffa media giornaliera omnicomprensiva corrisposta alle Case di cura private convenzionate appartenente alla fascia C.

3. Sono parimenti rimborsati i costi addebitati al cittadino per le endoprosesi anche derivanti da nuove tecnologie e per gli stimolatori cardiaci alla stessa stregua di quanto stabilito nella convenzione con le Case di cura private convenzionate.

Art. 5.

Prestazioni di alta specializzazione

1. Le USL, nel caso dei ricoveri per prestazioni di alta specializzazione effettuati nel territorio nazionale, provvedono al rimborso ai cittadini di cui all'articolo 1 di una quota della spesa sanitaria sostenuta, tenuto conto delle modalità di cui all'articolo 2.

2. La tipologia delle prestazioni che danno diritto al rimborso di cui al comma 1 è stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico sanitario regionale.

3. Le USL provvedono al rimborso delle spese sanitarie di cui al comma 1 mediante erogazione di non meno del sessanta per cento della spesa sostenuta e documentata e nel limite massimo di lire trenta milioni.

4. Le percentuali di rimborso sono fissate, entro i limiti stabiliti dal comma 3, dalla giunta regionale, in rapporto alla tipologia delle prestazioni con la deliberazione prevista dal comma 2.

Art. 6.

Commissione sanitaria

1. Con deliberazione della USL viene istituita una commissione sanitaria incaricata di esprimere pareri sulle richieste di prestazioni in forma indiretta non preventivamente autorizzate, nonché sulle osservazioni ed opposizioni come previsto dall'articolo 8.

2. La commissione è composta dal responsabile sanitario della USL, che la presiede, da un medico primario ospedaliero, da un altro medico dipendente dalla USL e da un funzionario amministrativo con compiti di segretario.

3. La commissione si avvale di volta in volta della consulenza di un medico di struttura pubblica specialistica della branca relativa al tipo di prestazione richiesta.

Art. 7.

Prestazioni specialistiche ambulatoriali in assistenza indiretta

1. Le USL provvedono al rimborso delle spese in regime di assistenza indiretta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali che non possono essere erogate da strutture pubbliche o convenzionate entro limiti di tempo adeguati alla natura ed alla urgenza delle prestazioni medesime sia per eccesso di prenotazioni che per mancanza di specifica strumentazione.

2. La tipologia delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per le quali è ammesso il ricorso all'assistenza indiretta è stabilita con deliberazione della giunta regionale.

3. Le USL provvedono al rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nei limiti delle tariffe stabilite in attuazione dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

4. Sino alla fissazione delle tariffe di cui al comma 3 il limite del rimborso è stabilito con riferimento al nomenclatore-tarifario di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, detratta la quota di partecipazione dovuta dall'assistito a norma delle prestazioni nazionali vigenti.

5. Eventuali prestazioni fruitive in forma indiretta non previste ed tariffate dalle vigenti norme e derivanti da nuove tecnologie, potranno essere rimborsate dalle USL previa richiesta di tariffazione della giunta regionale e sentita la commissione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

Osservazioni e opposizioni

1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita agli assistiti la fruibilità delle prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa, redatte in carta semplice, da presentarsi entro cinque giorni dal momento della conoscenza dell'atto che si vuole impugnare alla USL.

2. L'USL, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, decide in via definitiva sulle opposizioni entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione delle stesse. Decorso tale termine le opposizioni si intendono accolte.

3. La presentazione delle suddette osservazioni od opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fa carico alla quota indistinta del finanziamento alimentato dal fondo sanitario nazionale, assegnato alle USL, per la copertura della spesa di parte corrente.

Art. 10.

Norme finali

1. Sono soppressi gli articoli 5 e 10 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, la legge regionale 18 dicembre 1979, n. 42 ed ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con la presente legge.

2. La giunta regionale provvede alla prima determinazione della tipologia delle prestazioni di cui agli articoli 5 e 7 ammesse all'assistenza indiretta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 dicembre 1994

RECCHI

95R0102

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 185.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alle Corti costituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 667.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettine delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 9 5 *

L. 5.200